2 aprile 2025

Ordinanza sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell'Amministrazione federale (Ordinanza sulla digitalizzazione, ODigi)

Rapporto esplicativo

Indice

1 Situazione iniziale 3
1.1 Contesto 3
1.2 Excursus: principio del «digital first» e accesso alle prestazioni delle autorità 3
2 Commento ai singoli articoli 4
3 Ripercussioni 52
3.1 Ripercussioni per la Confederazione 52
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 52

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

Il 17 marzo 2023 le Camere federali hanno adottato la legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)[1]. Con la legge sono state create le basi legali per una trasformazione digitale efficace nell'Amministrazione federale, nonché per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e con terzi nell'ambito del Governo elettronico.

Insieme alla LMeCA, il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore anche l'ordinanza del 22 novembre 2023[2] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA). Dal 1° gennaio 2021 è inoltre in vigore l'ordinanza del 25 novembre 2020[3] sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI), che mira in particolare all'attuazione della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale.

La presente nuova ordinanza sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell'Amministrazione federale (Ordinanza sulla digitalizzazione, ODigi) è il risultato dell'accorpamento della OMeCA e della OTDI, delle quali riprende la maggior parte dei contenuti. Le modifiche sono di natura prevalentemente formale e linguistica.

Le modifiche alle disposizioni esistenti riguardano in parte il campo d'applicazione, che è stato necessario adattare in seguito all'accorpamento. Si è resa opportuna un'ulteriore modifica per armonizzare il concetto di servizi standard descritto nella OTDI con quello dei mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato secondo l'articolo 11 LMeCA.

Con l'entrata in vigore della nuova ODigi, la OMeCA e la OTDI saranno abrogate.

1.2 Excursus: principio del «digital first» e accesso alle prestazioni delle autorità

Il principio del «digital first»[4], adottato dal Consiglio federale e integrato nell'articolo 3 capoverso 1 della LMeCA, richiede che le autorità federali assoggettate a tale legge mettano a disposizione i propri servizi e informazioni, *per quanto possibile e opportuno,* mediante i canali digitali. Affinché la trasformazione digitale nell'amministrazione pubblica possa concretizzarsi, in futuro la Confederazione dovrà progettare il canale elettronico in modo interessante al punto da farlo diventare la prima scelta della popolazione e dell'economia. In linea di principio, la Confederazione offre quindi le proprie informazioni e i propri servizi, per quanto opportuno, per via elettronica, cercando di adattarli il più possibile ai dispositivi mobili. Essa migliora l'accesso alla sua offerta elettronica di prestazioni, garantendone l'accessibilità e puntando sulla continuità dei processi elettronici. Viene inoltre garantito il diritto all'autodeterminazione informativa.

---

1 RS **172.019**
2 RS **172.019.1**
3 RS **172.010.58**
4 Il Consiglio federale ha adottato il principio nell'ambito della strategia di e-government 2020–2023.

Nel quadro dei lavori legislativi concernenti la OMeCA è emerso che la concretizzazione del principio del «digital first» a livello di ordinanza non avrebbe apportato alcun valore aggiunto. Per gli elementi costitutivi della fattispecie «per quanto possibile e opportuno» non è stato possibile individuare criteri attendibili che avrebbero comportato un effetto d'incentivazione concreto. Ad esempio, non si può definire né disciplinare in maniera generale e astratta per quali interazioni l'utilizzo dei mezzi elettronici sia *opportuno*. La questione deve essere esaminata caso per caso secondo il potere di apprezzamento dell'autorità interessata. Tuttavia, le autorità federali assoggettate alla LMeCA non possono esercitare tale potere appellandosi agli elementi costitutivi della fattispecie «per quanto possibile e opportuno» con l'obiettivo di sottrarsi al principio del «digital first». In assenza di una concretizzazione generale e astratta, si è rinunciato all'emanazione di disposizioni di esecuzione relative all'articolo 3 capoverso 1 LMeCA.

Si rinuncia parimenti alla formulazione di disposizioni esecutive relative all'articolo 3 capoverso 4 LMeCA, che impone alle autorità assoggettate alla legge di provvedere affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione. Nella OMeCA non è stato necessario introdurre una concretizzazione delle disposizioni di esecuzione in quanto sono già delineate altrove: l'ordinanza del 19 novembre 2003[5] sui disabili (ODis) definisce i requisiti concreti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili. Secondo l'articolo 10 capoverso 1 ODis, l'informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l'accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, sussidiariamente, alle norme informatiche nazionali. Tali direttive sono elaborate in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disabili e con le organizzazioni professionali specializzate nei settori dell'informatica e della comunicazione nonché periodicamente adeguate al progresso tecnico.

2 Commento ai singoli articoli

Nota preliminare sul termine «compiti delle autorità»

Con l'introduzione della LMeCA e della OMeCA è stato disciplinato a livello federale l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei *compiti delle autorità*.

Sussiste un «compito delle autorità» quando la legge prevede che un compito dello Stato debba essere adempiuto da un'autorità[6]. In tale contesto è irrilevante se l'autorità fa parte del potere esecutivo, legislativo o giudiziario.

Titolo

5 RS **151.31**

6 Cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ª edizione, n. marg. 24.

Il titolo della nuova ordinanza recita:

«Ordinanza sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell'Amministrazione federale (Ordinanza sulla digitalizzazione, ODigi)».

Ingresso

Le regole sancite dalla LMeCA si sovrappongono a o integrano la governance digitale regolamentata nella OTDI esistente. Per via di questa stretta connessione materiale, le disposizioni di esecuzione della LMeCA confluiscono nella nuova ODigi insieme a quelle della OTDI. Le disposizioni della nuova ordinanza trovano la loro base legale formale nella LMeCA nonché nella legge del 21 marzo 1997[7] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto*

La presente ordinanza contiene da un lato le disposizioni di esecuzione della LMeCA. Dall'altro, definisce gli organi, le strategie e le procedure operative necessarie alla trasformazione digitale nell'Amministrazione federale e alla governance delle TIC.

L'ordinanza disciplina in particolare la messa a disposizione da parte dell'Amministrazione pubblica di servizi digitali (*lett. a*) impostati secondo le esigenze degli utenti, ovvero i cittadini e le imprese. La governance delle TIC oggetto dell'ordinanza ha inoltre lo scopo di garantire che i processi lavorativi possano essere digitalizzati, automatizzati e integrati nelle singole unità amministrative e oltre («business IT alignment»).

Per quanto concerne l'impiego e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'Amministrazione federale (*lett. b*), le possibilità di realizzazione sono diverse. Una parte dei mezzi TIC è ad esempio messa a disposizione a livello centralizzato dal settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT) (servizi standard). Con l'entrata in vigore dell'articolo 11 LMeCA il settore TDT può disporre che altre unità amministrative mettano a disposizione determinati mezzi TIC a livello centralizzato (art. 11 ODigi). Il cancelliere della Confederazione può, dopo aver sentito la Conferenza dei segretari generali (CSG), obbligare le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale a utilizzare mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato (art. 11 cpv. 2 ODigi). La governance delle TIC nell'Amministrazione federale segue principi di adeguatezza, interoperabilità, economicità e sicurezza.

L'ordinanza disciplina altresì le strategie (*lett. c*) da mettere in campo per fare avanzare la trasformazione digitale. Mentre la *Strategia Amministrazione federale digitale* (art. 7 lett. a ODigi) concerne soltanto l'Amministrazione federale, la *Strategia Svizzera digitale* (art. 7 lett. b ODigi) si rivolge anche ad altri attori quali i Cantoni, i Comuni, l'economia, il mondo scientifico e la società civile.

---

7 RS **172.010**

L'ordinanza disciplina anche altri ambiti come il sistema di informazione per la gestione dei dati di base e la competenza dei dipartimenti e della Cancelleria federale di designare i fornitori interni di prestazioni. Per portare avanti la trasformazione digitale è indispensabile che ci sia collaborazione tra gli organi e le unità amministrative interessati. Una governance delle TIC efficace presuppone inoltre che siano chiaramente definite le responsabilità e le competenze (*lett. d*).

Art. 2 *Applicabilità*

La ODigi si applica a tutte le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale. Secondo l'articolo 2 capoverso 2 LMeCA, che entrerà in vigore con la presente ordinanza, la LMeCA si applica anche alle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata, sebbene il Consiglio federale possa prevedere delle eccezioni. Il disegno del Consiglio federale conferiva all'Esecutivo la facoltà di assoggettare le unità amministrative decentralizzate[8]. Il Parlamento ha ritenuto invece preferibile assoggettare anche le unità amministrative decentralizzate alla LMeCA, conferendo al Consiglio federale la facoltà di prevedere delle eccezioni[9].

Un'eccezione generale è prevista per l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LMeCA. Secondo l'articolo 11 capoverso 3 ODigi le unità amministrative decentralizzate non possono essere obbligate a mettere a disposizione a livello centralizzato un mezzo TIC o a utilizzare un mezzo TIC messo a disposizione a livello centralizzato. Ciò non sarebbe realistico già soltanto alla luce delle dimensioni di alcune unità amministrative decentralizzate, di cui la maggior parte ha del resto rifiutato un obbligo in questo senso rivendicando la propria autonomia prevista dalla legge.

Un'eccezione è prevista anche per i software a codice sorgente aperto delle unità amministrative decentralizzate nonché per il carattere vincolante degli standard (cfr. art. 3 ODigi). Le restanti disposizioni della LMeCA invece, si applicano in linea di principio anche alle unità amministrative decentralizzate. Lo stesso vale per le disposizioni di esecuzione della LMeCA contenute nella ODigi.

Diverse disposizioni della ODigi definiscono per le unità amministrative decentralizzate un campo di applicazione specifico che prevale sull'articolo 2 (p. es. art. 11 cpv. 3, art. 15 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 o art. 39 cpv. 2 ODigi). Le disposizioni della sezione 3 (Sistema GDB), ad esempio, si applicano soltanto alle unità amministrative decentralizzate che utilizzano il sistema GDB per l'esecuzione dei loro processi lavorativi (art. 22 cpv. 1 lett. b ODigi).

Occorre considerare che le unità amministrative decentralizzate non sono per la maggior parte vincolate a direttive e godono di una certa autonomia istituzionale. L'osservanza delle norme della LMeCA, ad esempio l'applicazione degli standard obbligatori secondo l'articolo 12 LMeCA, è quindi di loro responsabilità.

Le unità amministrative decentralizzate che, in applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 LMeCA, sono escluse da ulteriori disposizioni della LMeCA, figurano nell'allegato 1 con

8 FF **2022** 805
9 Boll. Uff. **2022** N 1599

le disposizioni ad esse applicabili. Eventuali modifiche dell'allegato 1 sono decise dal Consiglio federale.

Art. 3 *Eccezioni per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata*

Cpv. 1: in applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 LMeCA, la presente eccezione vale soltanto per le unità amministrative decentralizzate. Queste decidono autonomamente se sussistono le condizioni per un'eccezione secondo il capoverso 1.

Lett. a: il principio «public money» = «public code» non vale nei casi in cui lo sviluppo di un software non è stato (co)finanziato con fondi pubblici, ad esempio, se un'unità amministrativa decentralizzata sviluppa un software per conto, e quindi con fondi, di terzi.

Lett. b: neppure i software sviluppati nell'ambito della ricerca devono essere resi accessibili come software a codice sorgente aperto. Si garantisce così la libertà della ricerca.

Cpv. 2: gli standard secondo l'articolo 12 LMeCA hanno lo scopo di favorire l'interoperabilità nell'ambito dei compiti delle autorità. Per le unità amministrative decentralizzate sono dichiarati vincolanti soltanto pochi standard fondamentali che sono necessari per l'interazione tra i loro sistemi e i sistemi delle autorità di cui al capoverso 5 (lett. a). Inoltre, le unità amministrative decentralizzate sono spesso vincolate da specifici standard nazionali o internazionali di terzi che devono prevalere se competono con gli standard di cui all'articolo 12 LMeCa (lett. b).

Affinché la standardizzazione sia efficace è necessario che ci sia un dialogo. È previsto che le unità amministrative decentralizzate partecipino già al processo di definizione degli standard in modo che l'effettiva necessità di uno standard sia determinata in comune. All'occorrenza anche gli standard esistenti possono essere adeguati in modo che non competano con altri standard.

Qualora, per motivi menzionati al capoverso 2, un'unità amministrativa decentralizzata non potesse rispettare uno standard obbligatorio, deve comunicarlo al settore TDT e chiedere di esserne esclusa. Il settore TDT decide se fare un'eccezione nel quadro dei processi esistenti[10].

Art. 4 *Pubblicazione delle convenzioni concluse in virtù dell'articolo 2 capoverso 3 LMeCA*

Cpv. 1: la LMeCA prevede un campo di applicazione che si estende al di là dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata nonché la possibilità di assoggettare alla legge determinate altre autorità federali (art. 2 cpv. 3 LMeCA).

[10] www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive TIC > Tutte le direttive > P035 - Umgang mit Anforderungen und Vorgaben zur Bundesinformatik

L'assoggettamento fondato su una convenzione con il Consiglio federale è riservato ai Servizi del Parlamento, ai tribunali della Confederazione e al Ministero pubblico della Confederazione in virtù della loro autonomia amministrativa. Se intendono assoggettarsi alla LMeCA, queste autorità federali possono scegliere tra un assoggettamento parziale o totale. Le autorità che intendono assoggettarsi alla LMeCA devono presentare al Consiglio federale una richiesta per la conclusione di una convenzione di assoggettamento. Se conclusa, la convenzione deve disciplinare la portata dell'assoggettamento ed essere pubblicata nel Foglio Federale.

Cpv. 2: per favorire un rapido orientamento degli utenti del diritto, il settore TDT pubblica inoltre un elenco delle autorità federali assoggettate sulla base di una convenzione, consultabile in Internet. Vi sono indicate le disposizioni concrete della LMeCA alle quali sono assoggettate le singole autorità federali. In caso di assoggettamento totale non vengono indicate le singole disposizioni, ma si rimanda al testo completo della LMeCA.

L'ordinanza non stabilisce i criteri di assoggettamento alla legge per le autorità citate. L'assoggettamento alle disposizioni della LMeCA è opportuno soprattutto negli ambiti in cui si persegue l'interoperabilità o una più stretta collaborazione tra l'Amministrazione federale e le autorità da assoggettare o in cui si ravvede la necessità di offrire a tali autorità la possibilità di ricorrere alle forme operative disciplinate nella LMeCA per l'impiego di mezzi elettronici (p. es. l'impiego di Software Open Source o la messa a disposizione di mezzi TIC a Cantoni, Comuni e organizzazioni).

Art. 5 *Esenzione dall'assoggettamento delle prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi*

Sebbene anche le prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi debbano essere standardizzate e automatizzate, l'interesse primario non è la loro economicità, bensì l'efficacia degli impieghi dell'esercito in circostanze difficoltose (p. es. in situazioni di crisi, d'emergenza o di guerra). Di conseguenza, le caratteristiche qualitative dei mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato nell'Amministrazione federale non coincidono con quelle delle prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi e quindi, in genere, non soddisfano tutti i requisiti di impiego dell'esercito. L'indebolimento della capacità di difesa che ne conseguirebbe spiega la distinzione. Al fine di garantire una distinzione ragionevole anche dal punto di vista civile e il riconoscimento e lo sfruttamento, per quanto possibile, delle eventuali sinergie tra i sistemi civili e militari, deve essere consultato il servizio competente nell'Amministrazione federale per la coerenza e l'efficacia dei processi lavorativi digitali e l'applicazione tecnologica, ovvero il settore TDT. In caso di divergenze, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) deve sentire il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) ed eventualmente la CSG prima della decisione.

Già oggi diversi progetti dell'esercito sono identificati come progetti chiave secondo l'articolo 35 ODigi e sono quindi inseriti nel portafoglio. Per garantire la comparabilità con i progetti chiave e soprattutto una visione d'insieme per il Parlamento (alta vigilanza parlamentare) questo processo è mantenuto.

Art. 6 Responsabilità

Con la scelta del modello di governance, il Consiglio federale si è pronunciato contro la centralizzazione della digitalizzazione e della governance delle TIC. Secondo il presente modello di governance, i principali attori della trasformazione digitale sono gli uffici e i dipartimenti. Questi ultimi in particolare diventano così un'interfaccia importante tra il settore TDT, da un lato, e gli uffici, dall'altro. Essi sono chiamati ad adattare le proprie strutture ai nuovi requisiti e, in particolare a creare o rafforzare i ruoli e le responsabilità in ambito di architettura aziendale (armonizzazione trasversale delle unità amministrative dei processi lavorativi e dei modelli di dati) oltre alla governance delle TIC.

Anche l'osservanza delle direttive in ambito di trasformazione digitale e di TIC è un compito «standardizzato» e pertanto di competenza dei dipartimenti o della Cancelleria federale.

Questa responsabilità generale vale fatte salve disposizioni derogatorie alla presente ordinanza e le direttive fondate su di esse e non comporta modifiche nella regolamentazione delle competenze di altri atti giuridici, come l'ordinanza GEVER.

Allo stesso tempo, anche le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono chiamate a portare avanti la trasformazione digitale nel loro rispettivo ambito di competenza. A tal fine devono accordarsi con i dipartimenti cui sono attribuite.

Capitolo 2: Strategie

Art. 7 Contenuto

Il Consiglio federale è responsabile degli obiettivi strategici in materia di trasformazione digitale e di informatica nell'Amministrazione federale (Strategia Amministrazione federale digitale) e delle linee direttrici della trasformazione digitale della Svizzera (Strategia Svizzera digitale). I servizi e gli organi a valle, segnatamente la CSG e/o i delegati TDT, svolgono i loro compiti nel quadro delle linee guida strategiche stabilite dal Consiglio federale.

I lavori di attuazione relativi alla Strategia Amministrazione federale digitale sono gestiti tramite un piano di trasformazione, che viene aggiornato periodicamente dal delegato TDT e sottoposto al Consiglio federale per informazione.

La Strategia Svizzera digitale comprende una parte generale e permanente, che identifica gli ambiti importanti per una Svizzera digitale, e una parte dedicata a diversi temi centrali di particolare rilevanza per la strategia, periodicamente definiti dal Consiglio federale.

Art. 8 Attuazione

Le strategie sono vincolanti per l'Amministrazione federale centrale. Concretizzandole i dipartimenti e le unità amministrative contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi nei rispettivi ambiti di competenza (art. 6 ODigi).

La Strategia Svizzera digitale ha lo scopo di aiutare gli altri attori quali i Cantoni, i Comuni, l'economia, il mondo scientifico e la società civile a cogliere le opportunità della trasformazione digitale, affinché tutti ne traggano il massimo beneficio.

Il Consiglio federale sorveglia l'attuazione delle strategie nel quadro della sua attività di vigilanza generale. Se necessario, può decidere misure volte a raggiungerne gli obiettivi.

Cpv. 1: l'Amministrazione federale centrale deve essere coinvolta nell'attuazione della Strategia Amministrazione federale digitale (*lett. a*). Le misure di attuazione previste dal settore TDT sono coordinate con i dipartimenti e le unità amministrative.

Poiché la Strategia Svizzera digitale si rivolge anche ad altri organi (*lett. b–e*) la sua attuazione avviene in maniera decentralizzata, attualmente mediante un piano d'azione nel quale figurano le misure di attuazione concrete di attori interni ed esterni alla Confederazione. L'avanzamento delle singole misure è aggiornato via via dagli attori competenti.

Cpv. 2: il delegato TDT elabora la Strategia Amministrazione federale digitale in consultazione con il Consiglio TDT.

Nei casi in cui la Strategia Svizzera digitale tocca le competenze di Cantoni e Comuni, il delegato TDT deve coordinarsi strettamente con l'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale svizzera, per quanto riguarda sia l'elaborazione che l'attuazione della strategia. Pertanto l'ordinanza prevede esplicitamente che venga consultato.

Per quel che concerne la Strategia Svizzera digitale, la consultazione del Consiglio TDT non è prevista, ma è possibile. Poiché la strategia può avere ripercussioni su ambiti politici, il delegato TDT deve sentire la CSG in sede di elaborazione e attuazione della strategia stessa.

Capitolo 3: Fornitura di prestazioni

Art. 9 *Competenza*

Se non altrimenti stabilito dalla presente ordinanza o dalle direttive fondate sulla ODigi, sono competenti i dipartimenti e la Cancelleria federale. Se l'utilizzo di un servizio standard è dichiarato obbligatorio, i dipartimenti e la Cancelleria federale devono utilizzarlo; la presente disposizione non ammette deroghe.

I dipartimenti e la Cancelleria federale consultano i beneficiari di prestazioni e i fornitori interni di prestazioni interessati.

Art. 10 *Fornitori interni di prestazioni TIC*

Di norma ogni dipartimento dispone al massimo di un fornitore interno di prestazioni TIC (*cpv. 1*). Benché attualmente la Cancelleria federale non disponga di nessun fornitore interno di prestazioni TIC, potrebbe quindi averne uno in futuro. Su richiesta il Consiglio federale può ammettere deroghe (*cpv. 2*).

Art. 11 Messa a disposizione centralizzata di mezzi TIC

Cpv. 1: i servizi standard gestiti dal settore TDT sono considerati mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato secondo l'articolo 11 LMeCA. Attualmente sono forniti i sei servizi standard seguenti:

- SS Comunicazione di dati
- SS Burotica
- SS Repertorio
- SS Gestione dell'identità e degli accessi (incluso AGOV)
- SS Gestione degli affari (GEVER)
- SS Siti Internet Confederazione (WEB)

Per i servizi standard, il settore TDT si occupa di gestire a livello centrale i requisiti e i fornitori di prestazioni, come precisato anche nelle istruzioni del 18 dicembre 2023[11] per la gestione e la direzione dei servizi standard ai sensi della OTDI («Weisungen zur Steuerung und Führung der Standarddienste gemäss VDTI», W008).

I servizi standard esistenti continueranno a essere gestiti dal settore TDT secondo lo stesso sistema. In linea di massima sono servizi standard i mezzi TIC di cui le unità amministrative della Confederazione hanno bisogno con un grado di funzionalità e qualità pari o simile. Il settore TDT è responsabile della trasformazione digitale e della governance delle TIC interdipartimentale, motivo per cui gestisce come servizi standard quei mezzi TIC che sono sovraordinati e riguardano tutti i dipartimenti.

Secondo l'articolo 11 LMeCA, altre autorità federali possono essere obbligate a mettere a disposizione un mezzo TIC a livello centralizzato. A differenza dei servizi standard gestiti dal settore TDT, questi altri mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato di norma non sono rilevanti in maniera trasversale per tutti i dipartimenti. Si tratta, per esempio, di mezzi TIC che riguardano solo un settore selezionato dell'Amministrazione federale o che adempiono a un compito specifico o delimitabile. Lo stesso vale per servizi TIC specializzati che trovano applicazione solo in una parte dell'Amministrazione federale e nel relativo ambito specialistico (p. es. sedex, COSIG). Simili mezzi TIC non vengono in genere gestiti come servizi standard. Se un mezzo TIC viene utilizzato in modo trasversale soltanto all'interno di un dipartimento, la competenza è del dipartimento stesso.

Il settore TDT decide, dopo aver sentito l'unità amministrativa interessata, quale unità amministrativa può o deve mettere a disposizione un mezzo TIC a livello centralizzato. La gestione di un mezzo TIC messo a disposizione in modo centralizzato che non è stato definito come servizio standard dal settore TDT è aggregato all'unità amministrativa che dispone già della necessaria esperienza o delle necessarie conoscenze oppure in cui il mezzo TIC è maggiormente utilizzato. Nel caso in cui un dipartimento dovesse opporsi a una decisione del settore TDT riguardo alla gestione di un mezzo

[11] https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/ikt-vorgaben/grundlagen/w008-weisungen_zur_steuerung_und_fuehrung_der_standarddienste_gemaess_vdti.html

TIC messo a disposizione a livello centralizzato, si ricorre a una procedura per la composizione delle controversie ai sensi della presente ordinanza (art. 42 cpv. 1 lett. a ODigi).

Cpv. 2: tutti i servizi standard esistenti comportano per le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale un obbligo d'acquisto; le funzionalità necessarie, l'approvvigionamento e il modello di acquisizione di prestazioni e di contabilizzazione devono essere stabiliti d'intesa con i dipartimenti. L'obbligo d'acquisto garantisce l'interoperabilità, la standardizzazione auspicata e lo sfruttamento delle sinergie all'interno dell'Amministrazione federale. In questo contesto l'obbligo d'acquisto significa che, se ha bisogno della prestazione, l'unità amministrativa centrale deve acquistarla presso il fornitore di prestazioni definito. In genere può scegliere tra diversi tipi di prestazione e determinare la quantità. L'obbligo d'acquisto trova la sua base legale nell'articolo 11 capoverso 2 LMeCA. Con l'entrata in vigore della LMeCA anche i mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato da altre autorità possono essere assoggettati a un obbligo d'acquisto, sempre a condizione che ciò sia economicamente ragionevole considerando l'Amministrazione federale nel suo insieme. Un eventuale obbligo d'acquisto è deciso dal cancelliere della Confederazione previa consultazione della CSG.

Cpv. 3: in applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 LMeCA (secondo periodo), i capoversi 1 e 2 non valgono per le unità amministrative decentralizzate, che non possono quindi essere obbligate a utilizzare o a mettere a disposizione a livello centralizzato un determinato mezzo TIC. Secondo la prassi attuale lo stesso vale per l'Ufficio di compensazione dell'Assicurazione contro la disoccupazione (AD), annesso alla SECO, in ragione delle particolari competenze di emanare istruzioni in ambito informatico della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'AD e dell'appartenenza della Commissione di sorveglianza stessa all'Amministrazione federale decentralizzata (cfr. art. 7*a* cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 25 novembre 1998[12] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [RVOV]).

Cpv. 4: la OTDI prevede che le unità amministrative decentralizzate e alcune altre autorità e organizzazioni possano impegnarsi a rispettare l'ordinanza mediante un accordo (art. 2 cpv. 2 OTDI). Questa possibilità non è più prevista. Tuttavia, gli organi interessati potranno continuare a utilizzare i servizi standard e altri mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato concludendo apposite convenzioni con il settore TDT. Per «altre autorità federali» (*lett. b*) si intendono, tra gli altri, i tribunali della Confederazione e i Servizi del Parlamento. Per «organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato» (*lett. c*) si intendono i Cantoni, ma anche imprese come la RUAG MRO o Swissgrid.

Art. 12 *Accesso ai dati per i fornitori esterni di prestazioni*

Vale il principio secondo cui i dati generalmente non accessibili al pubblico possono essere resi accessibili solo nel caso in cui ciò sia inevitabile per fornire la prestazione TIC e sia perciò necessario (*lett. a*). Inoltre, l'autorità federale responsabile dei dati competente in materia deve dare il proprio consenso (*lett. b*). L'Amministrazione deve in aggiunta impedire l'ulteriore diffusione dei dati prendendo i provvedimenti necessari e ragionevolmente esigibili (*lett. c*).

---

12 RS **172.010.1**

Occorre sottolineare che il consenso di cui alla lettera b non può essere equiparato al consenso di cui all'articolo 320 capoverso 2 del Codice penale (CP) [13]. Il consenso attesta soltanto che il fornitore interno di prestazioni ha informato il beneficiario della prestazione sulla misura in cui i fornitori esterni di prestazioni TIC vengono coinvolti per la fornitura di una determinata prestazione TIC.

Nel caso siano coinvolti segreti d'ufficio, il consenso deve soddisfare le condizioni poste dagli articoli 320 capoverso 2 CP e dai principi generali riconosciuti nella giurisprudenza. Nei casi in cui si tratti esclusivamente – o almeno in parte – di segreti di servizio (p. es. dispositivi per edifici con sistemi di sicurezza particolari della Confederazione, iscrizioni nel casellario giudiziale relative a procedimenti penali pendenti), il consenso di cui alla lettera b deve soddisfare anche le condizioni di un consenso ai sensi del diritto penale secondo l'articolo 320 capoverso 2 CP.

La dichiarazione di consenso del beneficiario di prestazioni o il consenso dell'autorità preposta dovrebbe di norma essere attestata in documenti di carattere contrattuale concordati tra i fornitori interni di prestazioni e i fornitori di prestazioni TIC, ma sempre almeno in modo comprensibile. Nel documento occorre descrivere nel modo più concreto possibile i casi in cui potrebbe verificarsi la violazione di un segreto (p. es. manutenzione del server per XY; allestimento e messa in servizio di un sistema IT ai fini XY) e chi (almeno quale settore specialistico) potrebbe compiere concretamente tale violazione.

Nel designare l'«autorità federale responsabile» secondo la *lettera b* occorre fare riferimento a chi determina lo scopo e i mezzi del trattamento. All'interno dell'Amministrazione federale si tratta del responsabile originario dei dati. Il diritto di organizzazione applicabile stabilisce quale sia l'autorità preposta. Per esempio, se l'UFIT deve rendere accessibili a un fornitore esterno i dati provenienti da una banca dati dell'ufficio A, è necessario il consenso di quest'ultimo. Pertanto, in un caso simile, il consenso di cui all'articolo 320 capoverso 2 CP deve essere considerato anche dal punto di vista della responsabilità dei dati ai sensi della lettera b e non invece da un punto di vista gerarchico. L'autorità federale responsabile dei dati possiede le conoscenze necessarie a eseguire in modo adeguato la ponderazione degli interessi richiesta per il consenso.

In linea di massima si può presupporre che la persona che sottoscrive il Service Level Agreement / l'accordo di progetto / la convenzione sulle prestazioni con i fornitori interni di prestazioni (in genere il direttore dell'ufficio o il suo sostituto) è autorizzata a dare il consenso.

Il fornitore esterno di prestazioni TIC deve avere accesso solo ai dati per cui è assolutamente necessario (*lett. c*).

L'impiego adeguato dei provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici dipende dal singolo caso. Non è quindi possibile definire prescrizioni concrete e generalmente valide o vincolanti e non devono necessariamente trovare applicazione tutte le tre tipologie di provvedimenti. L'autorità che rende accessibili i dati deve quindi ponderare, consultando l'autorità federale responsabile dei dati, quali provvedimenti sono ragionevoli nel caso concreto – ovvero necessari, da un lato, e sostenibili da un punto di vista economico e pratico, dall'altro.

---

13 RS **311.0**

- Si deve stabilire in via contrattuale che gli esterni siano tenuti a una gestione accurata; a tal fine si possono per esempio concordare obblighi di cancellazione dei dati, pene convenzionali e obblighi di documentazione. Si può anche prevedere che i collaboratori esterni vengano nominati già nel contratto (o in un allegato), per esempio per i progetti che necessitano di un controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997[14] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
- Adottando provvedimenti organizzativi si garantisce che gli esterni (p. es. nel caso di accessi da remoto o in loco) siano sorvegliati o controllati quando entrano in contatto con dati sensibili.
- Laddove possibile con un onere ragionevolmente esigibile o opportuno in termini tecnici, si deve prendere in considerazione anche l'anonimizzazione dei dati personali prima che questi vengano resi noti a esterni.

L'inclusione del personale ausiliario nell'articolo 320 CP[15] ha ridotto significativamente il rischio di punibilità dei fornitori interni di prestazioni. Il capoverso 2 dell'articolo 11 OTDI è stralciato di conseguenza.

Art. 13 *eOperations Svizzera SA*

La presente disposizione crea una base giuridica concreta per la partecipazione della Confederazione alla società anonima di diritto privato «eOperations Svizzera SA». La partecipazione stessa sarà oggetto di una decisione del Consiglio federale e si concretizzerà con l'acquisto di un'azione di «eOperations Svizzera SA».

Con la partecipazione della Confederazione, «eOperations Svizzera SA» è un'organizzazione sostenuta congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Città e Comuni che si presenta come polo organizzativo e fornitore competente di prestazioni di servizi per l'attuazione di programmi di cooperazione dell'amministrazione nel settore informatico a tutti i livelli della Confederazione. La società contribuisce a far sì che le soluzioni informatiche possano essere acquistate insieme ai Cantoni e ai Comuni e all'occorrenza utilizzate insieme, in modo da evitare i doppioni e le maggiori spese correlate. La sede della società, costituita nel 2018, si trova a Berna.

Il capitale azionario della società ammonta a 100 000 franchi. Un'azione vale 300 franchi (valore nominale di fr. 100 e riserva da apporti di capitale di fr. 200).

L'attività di «eOperations Svizzera SA» permette di garantire nel tempo la copertura dei costi, ma non è a scopo di lucro. Il fatto che la società non intenda realizzare utili è una condizione fondamentale ai fini della partecipazione della Confederazione, poiché solo in questo modo si garantisce anche l'osservanza del principio della neutralità concorrenziale. La Confederazione non può impedire all'assemblea generale della società che negli statuti si iscriva lo scopo di lucro o un aumento del capitale di ampia portata. Tuttavia, in tal caso la Confederazione non potrebbe più partecipare alla società.

La partecipazione della Confederazione è nell'interesse della Confederazione stessa perché, appartenendo a una comunità di acquisto e di gestione composta da enti di diversi livelli statali, per l'acquisto di TIC o di prestazioni di servizi connesse ai mezzi

---

14 RS **120**

15 In vigore dal 1° gen. 2023.

TIC potrebbe beneficiare degli effetti della concentrazione degli acquisti e delle interessanti condizioni di acquisto che ne conseguono. La Confederazione partecipa quindi acquistando un'azione di «eOperations Svizzera SA» al fine di beneficiare degli effetti di risparmio per gli acquisti di soluzioni informatiche.

La partecipazione a «eOperations Svizzera SA» è in particolare finalizzata a realizzare, tramite la società, progetti e procedure di appalto congiunte insieme ad altri enti pubblici. Si tratta principalmente di acquisti nel settore delle TIC e della fornitura di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC. Nel *capoverso 1 lettere a e b* il catalogo di prestazioni di «eOperations Svizzera SA» è definito nel dettaglio. L'acquisto di mezzi TIC contemplato alla lettera a comprende in particolare l'acquisto di infrastrutture digitali, hardware, software e servizi di base, sempre che sia effettuato congiuntamente da Cantoni e/o Comuni. «eOperations Svizzera SA» offre inoltre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni prestazioni di servizi (o il loro acquisto) connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*lett. b*). Spetta ai dipartimenti e alla cancelleria federale incaricare «eOperations Svizzera SA» di fornire le prestazioni di servizi summenzionate.

Avendo acquistato soltanto una partecipazione di minoranza, la Confederazione non è autorizzata neppure a emanare disposizioni sullo scopo o sugli obiettivi strategici della società. Può però esercitare i suoi diritti in qualità di azionista. Il *capoverso 3* disciplina l'esercizio dei diritti di azionista. Poiché in questo contesto gli aspetti finanziari sono preponderanti, l'esercizio di tali diritti è affidato al Dipartimento federale delle finanze (DFF). L'obbligo di intesa con la Cancelleria federale (settore TDT), che è competente, garantisce che siano prese in considerazione le tematiche specialistiche.

La procedura concreta per l'esercizio dei diritti di azionista è la seguente: d'intesa con la Cancelleria federale, il DFF decide chi parteciperà all'assemblea generale e sottopone al Consiglio federale i punti all'ordine del giorno corredati delle proprie raccomandazioni di voto. All'assemblea generale il rappresentante del DFF voterà conformemente alla decisione del Consiglio federale.

Secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 1° maggio 2024[16] concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), nel caso di acquisti comuni di mezzi TIC o prestazioni di servizi connesse a mezzi TIC di Confederazione, Cantoni e Comuni, è possibile delegare l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione a «eOperations Svizzera SA».

A titolo di completezza occorre aggiungere che, riguardo alla partecipazione della Confederazione e all'adempimento dei compiti delegati, si applica la LTras. Inoltre, in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge del 26 giugno 1998[17] sull'archiviazione (LAr) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999[18] sull'archiviazione (OLAr), «eOperations Svizzera SA» è soggetta all'obbligo di archiviazione.

16 RS **172.056.15**
17 RS **152.1**
18 RS **152.11**

Capitolo 4: Dati delle autorità federali

Sezione 1: Dati pubblici aperti

Art. 14

L'articolo 10 capoverso 2 LMeCA definisce i dati che non sono soggetti a obbligo di pubblicazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Fra questi rientrano, fra l'altro, dati che in virtù di atti normativi cantonali non possono essere pubblicati o possono esserlo soltanto a condizioni più restrittive (art. 10 cpv. 2 lett. b LMeCA). Le autorità cantonali e federali collaborano al fine di applicare in modo corretto queste eccezioni in materia di pubblicazione.

L'articolo 10 capoverso 4 LMeCA precisa le caratteristiche dei dati pubblici aperti («Open Government Data», OGD), ovvero: sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Tuttavia anche queste nozioni sono soggette a interpretazione – a eccezione della gratuità, che non necessita di un'ulteriore definizione nelle disposizioni di esecuzione – e devono quindi essere precisate più in dettaglio nell'ordinanza. Il legislatore svizzero si orienta a tale fine al diritto europeo[19].

I dati pubblici aperti devono essere pubblicati secondo i seguenti principi:

Lett. a: i dati devono essere pubblicati tempestivamente. Nell'epoca febbrile della digitalizzazione, il fattore tempo assume un'importanza fondamentale e perciò rappresenta anche un requisito essenziale dei dati pubblici aperti. A seconda del tipo di dati e dell'ambito interessato, il concetto di «tempestività» può assumere significati molto diversi; pertanto non si può definire il termine in maniera assoluta. Tuttavia, per soddisfare al meglio le aspettative dell'economia, della società e della ricerca, i dati devono essere pubblicati il prima possibile, eventualmente persino in tempo reale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i dati dinamici (tra cui dati sull'ambiente, sul traffico, dati satellitari, meteorologici e dati generati da sensori) che cambiano continuamente e il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili tramite un'interfaccia di programmazione delle applicazioni («Application Programming Interface», API) immediatamente dopo la loro raccolta o creazione o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica degli insiemi di dati, al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud basate su tali dati. Nel caso in cui non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, spetterebbe agli enti pubblici mettere a disposizione i dati in un arco di tempo che permetta di sfruttarne l'intero potenziale economico[20].

Tutti gli altri dati che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA non devono necessariamente essere pubblicati *in modo immediato* per evitare di perdere il valore aggiunto auspicato. Devono tuttavia essere comunque pubblicati il prima possibile dopo la loro raccolta o creazione e dopo la loro preparazione e il loro raggruppamento sotto forma di dati strutturati. L'unità amministrativa interessata decide a propria discrezione quali dati devono essere pubblicati ed entro quale termine. A tal

---

19 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

20 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, consid. (31).

fine, deve considerare la natura, la struttura e la complessità dei dati (dati che variano spesso e rapidamente, dati che non subiscono cambiamenti oppure che devono essere creati con processi di elaborazione dispendiosi) nonché il potenziale valore aggiunto per l'economia, la società e la ricerca. Quanto più è breve il ciclo di cambiamento di determinati dati e maggiore è il loro valore aggiunto, quanto più rapidamente questi dati dovrebbero essere pubblicati come dati pubblici aperti.

Il requisito della tempestiva messa a disposizione dei dati non comporta tuttavia che le unità amministrative debbano sviluppare o acquistare sistemi ad alta disponibilità solo in funzione dell'obbligo dei dati pubblici aperti; ciò non sarebbe compatibile con il requisito per cui i dati pubblici aperti non devono rappresentare un compito amministrativo a sé stante con rispettive esigenze di risorse (cfr. messaggio[21] sulla LMeCA, pag. 47).

Lett. b: i dati devono essere pubblicati in forma leggibile elettronicamente. Per dati leggibili a macchina o elettronicamente si intendono dati strutturati in un formato tale da poter essere trattato direttamente da un computer. L'espressione «leggibile elettronicamente» non è sinonimo di «digitale»: i dati accessibili in via digitale possono essere disponibili online e quindi agevolare l'accesso delle persone tramite computer. Ma difficilmente potranno essere estratti, trasformati e trattati attraverso la logica della programmazione informatica se non sono anche leggibili elettronicamente. Un obiettivo importante della pubblicazione di dati (pubblici) aperti è far sì che le macchine possano gestire facilmente i dati e, fra l'altro, evitino errori di attribuzione o formattazione che possono insorgere durante la lettura di testi o nel caso di informazioni in PDF. I formati dei dati pubblicati devono quindi essere strutturati in modo tale che le applicazioni possano identificare, riconoscere ed estrarre agevolmente dati concreti, comprese singole rappresentazioni dei fatti e la loro struttura interna. Ciò consente di evitare un dispendio sproporzionato per gli utenti che utilizzano i dati[22].I dati, la struttura dei dati e i modelli di dati che spiegano le variabili devono essere pubblicati in un formato standardizzato (come p. es. csv o XML) oppure in formati consolidati (ovvero diffusi, comuni e accettati dalla comunità degli utenti) che ne permettano la lettura e il trattamento direttamente tramite l'impiego delle macchine. Si devono inoltre osservare eventuali direttive del settore TDT riguardo ai corrispondenti standard (cfr. art. 40 cpv. 1 lett. d ODigi). Per permettere pienamente l'uso auspicato, i dati devono, nei limiti del possibile, essere resi accessibili tramite interfacce leggibili a macchina, come per esempio https://api3.geo.admin.ch e https://lindas.admin.ch. Simili interfacce offrono la massima flessibilità sia per la gestione sia per l'utilizzo dei dati.

Lett. c: i dati devono essere pubblicati in formato aperto. In conformità con la definizione sancita nelle direttive UE, ciò significa che i dati devono essere resi accessibili in un formato di file indipendente dalle singole piattaforme e accessibile al pubblico senza restrizioni che ostacolerebbero il riutilizzo dei documenti.

Al formato aperto si contrappone il formato proprietario: si definiscono «proprietari» i formati di dati che non possono essere implementati da terzi o che possono esserlo solo con difficoltà e che quindi non sono leggibili o apribili in quanto limitati, per esempio, da licenze, «know-how» specifico del produttore o brevetti. Questi formati sono quindi poco adatti al riutilizzo da parte di terzi. Tra i formati proprietari rientrano, per

21 FF **2022** 804

22 Cfr. https://handbook.opendata.swiss/de/content/vorbereiten/publikationsrichtlinien.html

esempio, il formato Microsoft Word, il formato WMA o quelli di Lotus SmartSuite. Esempi di formati non proprietari, e quindi aperti, sono OpenDocument, Ogg Vorbis, Portable Network Graphics e HTML.

L'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente la Segreteria Open Government Data[23] a esso aggregata, tiene un elenco dei formati aperti più diffusi che possono essere utilizzati per gli OGD. L'elenco viene aggiornato regolarmente ed è reso universalmente accessibile in Internet. Le altre unità amministrative possono notificare in qualsiasi momento alla segreteria i formati aperti che utilizzano e che, se rispettano i requisiti per i formati aperti, vengono inseriti nell'elenco.

Il *capoverso 2* precisa quanto già stabilito nel messaggio sulla LMeCA[24], ossia che i dati scaturiti dalla ricerca finanziata con fondi statali non sono dati amministrativi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Lo stesso vale ovviamente anche per la ricerca finanziata con fondi privati. I dati amministrativi sono dati che le autorità raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali e che quindi sono prodotti in ogni caso e in modo sistematico. Non è questo il caso dei dati scaturiti dalla ricerca che, al contrario, rappresentano il risultato di un lavoro scientifico specifico e non scaturiscono quindi in ogni caso e in modo sistematico. In determinate circostanze, possono inoltre essere il risultato di un processo creativo e sono protetti dal diritto d'autore.

Pertanto i dati scaturiti dalla ricerca non sono dati amministrativi e, in quanto tali, sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione dei dati pubblici aperti secondo l'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Nella misura in cui la ricerca è disciplinata da leggi speciali, tali disposizioni sono determinanti e in linea di principio prevalgono sulla LMeCA e sulla ODigi (p. es. legge federale del 14 dicembre 2012[25] sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI). Altri mezzi consentono di offrire un accesso il più libero possibile ai dati scaturiti dalla ricerca e quindi di venire incontro a un grande interesse del pubblico. Swissuniversities ha ad esempio formulato la strategia nazionale svizzera sugli Open Research Data (ORD)[26] su incarico della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), mentre il Fondo nazionale svizzero (FNS) ha pubblicato le linee guida per i ricercatori («Data Management Plan»)[27] che soddisfano ampiamente l'esigenza di rendere possibilmente aperti i dati scaturiti dalla ricerca.

Sezione 2: Armonizzazione

Il principio dell'armonizzazione dei dati delle autorità federali trova le proprie basi legali principalmente nell'articolo 14 LMeCA e in parte anche negli articoli 12 e 13 della stessa legge. Le disposizioni della presente sezione valgono quindi per le autorità federali che sono assoggettate alla LMeCA.

---

23 Cfr. art. 10 cpv. 4 lett. d dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS **172.212.1**).

24 FF **2022** 804, pagg. 68 e 69

25 RS **420.1**

26 Pubblicato a giugno 2021 e consultabile all'indirizzo: https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/Swiss_National_ORD_Strategy_it.pdf

27 Consultabile all'indirizzo: https://www.snf.ch/de/FAiWVH4WvpKvohw9/thema/forschungspolitische-positionen

Art. 15 *Principi*

Per poter rilevare i dati rispettando il principio «once only» e consentirne un utilizzo multiplo, i blocchi di dati devono essere interoperabili, nello specifico dal punto di vista giuridico, organizzativo, tecnico e semantico. Il presente capitolo disciplina esclusivamente l'armonizzazione dei dati da un punto di vista *semantico*.

Il *capoverso 1* stabilisce esattamente questo aspetto. Si intende garantire che tutti i dati delle autorità federali assoggettate agli articoli 12-14 LMeCA abbiano lo stesso significato, siano descritti nello stesso modo e siano quindi interoperabili a livello semantico.

Per raggiungere questo obiettivo è stato implementato il modello dei ruoli dell'amministrazione dei dati («data stewardship»), che prevede anche, con il coordinamento dell'amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward») aggregato all'UST, una stretta collaborazione fra tutte le unità interessate e, in particolare, fra tutti i servizi specializzati determinanti che hanno conoscenze specifiche. Il modello garantisce che il coordinamento e la collaborazione necessari all'attuazione di standard semantici uniformi per i dati delle autorità federali seguano uno schema chiaramente definito e contribuiscano all'applicazione del principio «once only» e all'attuazione dell'utilizzo multiplo dei dati. La gestione concreta dei dati continuerà a spettare all'autorità federale di volta in volta competente. Si evita così la creazione di un serbatoio di dati che conserverebbe tutti i dati della Confederazione in un luogo centralizzato.

Il modello dei ruoli comprende nello specifico quelli descritti di seguito:

a. Amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward»): secondo l'articolo 10 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 28 giugno 2000[28] sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI), questo ruolo è aggregato all'UST ed è assunto concretamente dal direttore di questo Ufficio, che può delegare la funzione a una o più persone. Attribuire questo compito alle autorità federali competenti in materia celerebbe un rischio: ogni unità organizzativa porterebbe avanti in modo più o meno unilaterale l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati nel proprio settore, senza tenere sufficientemente conto delle esigenze trasversali. In questo modo sarebbe difficile conseguire l'interoperabilità dei dati, applicare il principio «once only» e attuare l'utilizzo multiplo dei dati. Pertanto non è opportuno, perlomeno attualmente, affidare l'incarico di amministratore svizzero dei dati all'autorità federale competente.

L'amministratore svizzero dei dati ha il compito di far avanzare e accompagnare il processo di armonizzazione dei dati della Confederazione, cosicché in futuro tutti i dati con significato identico (equivalenza semantica) siano anche descritti allo stesso modo e quindi intercambiabili. Non rientra invece nel suo compito definire il contenuto di determinati dati. Per esempio, nel settore dei veicoli non è compito dell'UST definire cosa si intenda esattamente per veicolo. Questa definizione deve spettare agli specialisti e ai servizi specializzati. L'UST ha però la responsabilità di definire uno standard semantico comune che possa essere compreso in modo univoco da tutte le autorità federali e con cui esse possano armonizzare i propri dati in tutti i servizi della Confederazione. Per raggiungere questo obiettivo, l'UST deve incentivare lo sviluppo e l'attuazione del modello dei ruoli e dei processi di «data stewardship», nonché la pubblicazione di tutti i metadati. Soltanto così sarà possibile garantire l'interoperabilità dei dati all'interno della

28 RS **172.212.1**

Confederazione. Poiché i diversi settori (semantico, tecnico, organizzativo e giuridico) dell'interoperabilità non possono essere completamente separati gli uni dagli altri, è tuttavia necessaria una stretta cooperazione tra l'UST e il settore TDT, che viene garantita dalla direzione comune del Consiglio della Confederazione in materia di dati (DBB).

b. Amministratore dei dati trasversali: numerosi aspetti interessano in ugual misura tutte o perlomeno molte autorità federali, in particolare gli uffici, a prescindere dal loro settore di competenza. In sede di armonizzazione e standardizzazione dei dati occorre garantire che siano considerate anche le esigenze di questi settori trasversali. Per ora sono state identificate nove tematiche trasversali:

- statistica;
- gestione dei dati;
- dati di base;
- sicurezza delle informazioni;
- scienza dei dati;
- dati pubblici aperti (OGD);
- geoinformazione;
- archiviazione dei dati e
- struttura e registrazione dei dati.

Ciascuna di queste tematiche trasversali richiede una o più persone che svolgano concretamente il compito di amministratore dei dati trasversali e che siano membri permanenti dell'organo specializzato. Il ruolo di amministratore dei dati trasversali è aggregato all'autorità federale competente nel rispettivo settore:

Statistica: UST

Gestione dei dati: UST

Dati di base: settore TDT

Sicurezza delle informazioni: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Scienza dei dati: Centro di competenza per la scienza dei dati DSCC dell'UST

Dati pubblici aperti (OGD): Segreteria OGD dell'UST

Geoinformazione: l'organo federale di coordinamento della geoinformazione delega un'unità amministrativa

Archiviazione dei dati: Archivio federale svizzero AFS

Struttura e registrazione dei dati: Conferenza dei gestori informatici CGI

c. Amministratore locale dei dati («Local Data Steward»): chi assume questo ruolo gestisce i metadati e i dati della propria unità organizzativa (dipartimenti compresi), li armonizzar secondo gli standard semantici (metadati) definiti per un settore specialistico e rende i metadati accessibili in modo corretto e completo nel catalogo dei metadati

della piattaforma di interoperabilità (denominata I14Y-IOP[29]) previsto all'articolo 14 capoverso 2 LMeCA. Lo fa su istruzione del responsabile per il trattamento dei dati nel suo settore («data owner»). L'amministratore locale dei dati è responsabile della descrizione corretta e completa dei contenuti e delle strutture dei dati, nonché della loro qualità in seno all'unità organizzativa cui appartiene. Gli compete inoltre la definizione dei requisiti concernenti la conservazione, la qualità e l'utilizzo dei dati, che vengono attuati sul piano tecnico dal custode locale dei dati («local data custodian»). L'amministratore locale dei dati collabora strettamente con il «data owner» della sua unità organizzativa e con il «local data custodian». Alla persona che assume questo ruolo compete anche, per esempio, la preparazione e la pubblicazione dei dati pubblici aperti. Poiché nel quadro dell'elaborazione degli standard all'interno dei gruppi di lavoro tematici vengono considerate anche le questioni attinenti alle tematiche trasversali, le relative esigenze vengono inserite negli standard armonizzati. Di conseguenza, l'amministratore locale dei dati, in sede di attuazione, integra in ogni caso anche le esigenze correlate alla pubblicazione dei dati pubblici aperti, alla produzione statistica o alla geoinformazione.

d. Titolare del trattamento dei dati («data owner»): nel linguaggio specialistico internazionale dell'amministrazione dei dati questo ruolo è chiamato «data owner» e viene assunto da una o più persone dell'autorità federale competente. Quest'ultima corrisponde al titolare del trattamento dei dati secondo l'articolo 5 lettera j della legge federale del 25 settembre 2020[30] sulla protezione dei dati (LPD), ma nel presente contesto si applica analogamente a tutte le autorità, a prescindere da quali tipologie esse trattino (soltanto dati personali o soltanto dati non personali). Il titolare del trattamento sottostà interamente alla LPD e svolge i suoi compiti, in particolare il trattamento dei dati secondo l'articolo 5 lettera d LPD, nel rispetto della LPD e delle ordinanze pertinenti. Ciò vale anche per il trattamento dei dati su incarico secondo l'articolo 5 lettera k LPD. Collabora con il consulente per la protezione dei dati dell'ufficio o del dipartimento.

Il *capoverso 2* precisa che l'armonizzazione dei dati non si effettua in un momento qualsiasi, ma si pianifica in funzione del ciclo di vita degli insiemi di dati.

Art. 16 *Coordinamento tra le autorità*

Il capoverso 1 descrive i compiti chiave dell'UST in veste di amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward»): ricoprendo un ruolo centrale nell'amministrazione dei dati, esso sviluppa gli strumenti necessari all'armonizzazione, istituendo e gestendo fra l'altro la piattaforma di interoperabilità I14Y e creando degli organi che assicurino il coordinamento e l'ampio coinvolgimento delle autorità interessate. In genere tali organi non hanno la competenza di prendere decisioni vincolanti.

A tal fine, è già stato costituito l'*organo specializzato per la gestione l'interoperabilità dei dati dell'Amministrazione federale*.

L'organo summenzionato è stato costituito allo scopo di accompagnare l'attuazione a livello operativo della gestione dei dati nelle singole unità delle autorità federali. Esso

29 L'abbreviazione «I14Y» indica il concetto inglese di «interoperability»: la prima lettera «I», seguita da altre «14» lettere e infine dall'ultima, la «Y».

30 RS **235.1**

si riunisce sotto la presidenza della Cancelleria federale e del Dipartimento federale dell'interno. La creazione di questo organo si è rivelata necessaria per rispondere all'esigenza di coordinare in modo efficace i progetti e i compiti nel settore della gestione e dell'interoperabilità dei dati. Il potenziale sinergico va sfruttato e vanno incoraggiati l'apprendimento condiviso e lo scambio di conoscenze, partendo dalle buone pratiche già esistenti. All'organo specializzato vengono affidati compiti riguardanti essenzialmente la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati dell'Amministrazione federale. In tal modo si promuove al contempo l'attuazione dei progetti strategici del Consiglio federale e degli organi del modello di governance delle TIC della Confederazione. Al riguardo, questo nuovo organo specializzato ingloberà i seguenti organi già esistenti:

- il gruppo di lavoro interdipartimentale NaDB;
- il gruppo di lavoro interdipartimentale OGD;
- l'organo direttivo Gestione comune dei dati di base della Confederazione (GSVB);
- inoltre, l'organo specializzato sarà responsabile degli aspetti strategici della scienza dei dati, per la quale non è stato ancora costituito alcun gruppo di lavoro interdipartimentale.

I tre elementi descritti di seguito definiscono i lavori e la composizione dell'organo specializzato.

- Nove tematiche trasversali, che sono rappresentate in forma istituzionale (con un seggio per ogni tematica) nell'organo specializzato. Attualmente sono state definite nove tematiche trasversali (v. commento all'art. 15). Per ciascuna di esse esiste una sottostruttura indipendente per l'attuazione a livello operativo, organizzata in modo differente secondo le responsabilità degli uffici e dei dipartimenti. Ciò significa che, in funzione della tematica trasversale, ci potrebbero essere un unico organo che riunisce rappresentanti regionali e nazionali oppure più organi, come per esempio nel settore dei geodati (un organo a livello federale[31] e uno a livello cantonale[32]), nonché nel settore della statistica (Fedestat a livello federale e Regiostat a livello regionale).
- Tematiche rilevanti dal punto di vista specialistico: alcune tematiche (p. es. la mobilità) saranno integrate nell'organo specializzato a seconda della situazione politica. Alcuni membri supplementari parteciperanno quindi temporaneamente.
- Una serie di aspetti tematici sovraordinati che dovranno essere discussi in seno all'organo specializzato: l'etica dei dati, la protezione dei dati, l'integrità dei dati, la qualità dei dati, gli standard (internazionali), i processi (riutilizzo), la manutenzione dei dati, la compliance dei dati, l'accesso ai dati sotto il profilo giuridico e tecnico (valore aggiunto fondamentale della gestione dei dati).

L'organo specializzato è operativo dal 1° gennaio 2023. È possibile che, raccolte le prime esperienze per quanto concerne la composizione, i settori di compiti e altri aspetti, si rendano necessari degli adeguamenti.

31 Organo federale di coordinamento della geoinformazione
32 Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione e del Catasto

Altri organi

Nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati, l'UST è chiamato a sviluppare strumenti adatti ai fini dell'armonizzazione e della standardizzazione dei dati. Ciò può comprendere anche la costituzione di altri organi o di gruppi di lavoro che dovranno assumere compiti concreti. Non essendo possibile identificare preventivamente tutte le esigenze e poiché alcuni compiti non richiedono necessariamente organi o gruppi di lavoro a lungo termine, non è opportuno definire già ora altri organi a livello di ordinanza. Questa mansione rientra giustamente nei compiti concreti dell'amministratore svizzero dei dati. Per esempio, a lungo termine potrebbe essere costituito un organo nel contesto internazionale che garantisca lo scambio di conoscenze tra le unità amministrative dell'Amministrazione federale ed eventuali altri attori. Ciò consentirebbe alla Confederazione di seguire una direzione unitaria nella gestione dei dati nel contesto internazionale. Lo stesso vale per altri settori, come quello della scienza dei dati o dei dati pubblici aperti. Se del caso, l'UST sarà responsabile di coordinare i lavori dei diversi organi.

È invece già possibile valutare l'operato dell'organo di coordinamento per l'armonizzazione dei dati della Confederazione, presieduto dall'amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward»). I suoi membri, ossia il capo della divisione Interoperabilità e registri dell'UST e gli amministratori dei dati dei vari dipartimenti («data steward» dei dipartimenti), si riuniscono quattro volte all'anno e svolgono diversi compiti, in particolare:

- sostengono in modo attivo i previsti lavori di armonizzazione;
- informano i colleghi della propria unità organizzativa sui progetti importanti;
- elaborano una tabella di marcia specifica per i lavori di armonizzazione;
- garantiscono il flusso informativo fra dipartimenti e uffici;
- ricevono informazioni sullo stato dei gruppi di lavoro operativi;
- inviano rappresentanti nei gruppi di lavoro operativi a livello di ufficio o dipartimento;
- nel quadro delle regolari riunioni, ricevono informazioni su quanto discusso nell'organo specializzato per la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati;
- nel quadro delle regolari riunioni, decidono sui contenuti dei rapporti dell'organo destinati all'organo specializzato.

Il *capoverso 2* ribadisce che l'UST, quale amministratore svizzero dei dati, non impone alle altre autorità federali alcuna forma di rappresentazione dei dati (standard), ma si limita a dare il suo sostegno, affinché si trovino in tutti i settori forme di rappresentazione comuni e tutti i metadati siano accessibili a un ampio bacino di utenti nella forma più appropriata. Per esempio, i geodati sono già oggi referenziati su geocat.ch con uno standard diverso rispetto a quello utilizzato sulla piattaforma di interoperabilità dell'UST.

Art. 17 *Coordinamento nei settori trasversali*

Gli interessi e il fabbisogno di armonizzazione nei settori trasversali sono assunti dall'amministratore dei dati trasversali. Questo ruolo è necessario per garantire che le competenze già chiaramente definite dalla legge in certi settori non siano in contrasto con il modello di ruoli generalmente applicabile all'amministrazione dei dati implementato nella presente ordinanza. Per esempio, la legge federale del 5 ottobre 2007[33] sulla geoinformazione (LGI) prevede già chiare regole di armonizzazione dei geodati, che restano valide. Per garantire l'armonizzazione tra tutti i settori e tutte le autorità occorre però integrare anche il fabbisogno di armonizzazione del settore trasversale dei geodati nel fabbisogno di armonizzazione globale. A questo fine è necessario che l'organo federale di coordinamento della geoinformazione si adoperi affinché il settore trasversale in questione sia preso in considerazione nei lavori e negli organi dell'amministrazione dei dati.

Per quel che concerne le nove tematiche trasversali, le competenze sono state definite in collaborazione con tutti i dipartimenti dal gruppo di lavoro temporaneo sulla nuova ordinanza sul trattamento dei dati[34].

Art. 18 *Procedura*

Cpv. 1: l'UST presenta regolarmente all'organo specializzato per la gestione e l'interoperabilità dei dati una tabella di marcia (elenco) che rileva l'attuale fabbisogno di armonizzazione tenendo conto del ciclo di vita dei dati (al fine di determinare il settore e il momento dell'armonizzazione). L'armonizzazione non può infatti compiersi contemporaneamente in tutti i settori. La prima volta la tabella di marcia sarà commissionata dal Consiglio federale. Dopodiché sarà l'UST ad aggiornarla man mano, previo accordo con i dipartimenti, in modo da poterla sottoporre a cadenza regolare all'organo specializzato per la gestione e l'interoperabilità dei dati.

Ai sensi del *capoverso 2* l'UST è incaricato di costituire gruppi di lavoro tematici che svolgeranno compiti di armonizzazione e standardizzazione in un settore tematico, per esempio la sanità o l'agricoltura. In questi gruppi di lavoro le conoscenze specialistiche del settore da armonizzare sono essenziali. Per questo motivo è imperativo che siano coinvolti gli amministratori locali dei dati. Come menzionato in precedenza, nel settore dei geodati l'organo federale di coordinamento della geoinformazione - che è un organo di coordinamento a livello federale secondo l'articolo 55 LOGA - è un gruppo di lavoro tematico in questo senso. Nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati, è compito dell'UST informare, in forma adeguata, le autorità federali interessate e che devono essere informate, nonché i rappresentanti dei temi trasversali riguardo alla costituzione dei gruppi di lavoro, e garantire che tutti vi siano rappresentati. Le autorità federali interessate decidono autonomamente chi (una o più persone) assumerà il ruolo di amministratore locale dei dati e farà parte del gruppo di lavoro.

---

33 RS **510.62**

34 Gli articoli sull'armonizzazione dei dati sono stati inizialmente integrati nella versione totalmente riveduta dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche della Confederazione e dell'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale, il cui titolo abbreviato era «ordinanza sul trattamento dei dati».

Secondo il *capoverso 3* i gruppi di lavoro tematici elaborano *congiuntamente* gli standard e, se possibile, si accordano su un unico standard comune. Può tuttavia accadere che debbano essere definiti diversi standard, perché le esigenze delle unità amministrative interessate differiscono notevolmente. In questi casi deve essere possibile ammettere più di uno standard. Inoltre, in linea di principio è l'unità organizzativa responsabile del settore a definire lo standard semantico in questione. L'UST, quale amministratore svizzero dei dati, non definisce quindi i nuovi standard semantici da solo o di sua iniziativa. È suo compito soltanto provvedere affinché gli specialisti e i servizi specializzati interessati si riuniscano ed elaborino congiuntamente uno standard comune, di preferenza basandosi sugli standard esistenti, segnatamente quelli definiti a livello internazionale. Di regola gli standard esistenti non possono né devono essere sostituiti con standard nuovi, ma possono essere, se del caso, estesi ad altri settori. È possibile altresì che non sia opportuno definire un unico standard comune a causa delle esigenze molto differenti. In tali casi deve essere possibile definire due o più standard. Laddove possibile e opportuno, è però auspicabile accordarsi su *un* unico standard comune.

Il *capoverso 4* definisce le responsabilità per la pubblicazione e l'aggiornamento dei metadati. Affinché l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati delle autorità federali possano apportare un contributo fattivo all'utilizzo multiplo dei dati è indispensabile che le loro descrizioni (metadati) siano centralmente accessibili a tutti. Solo in questo modo un'unità organizzativa potrà sapere se determinati dati a essa necessari per adempiere i propri compiti siano già disponibili – nella forma e nella qualità adeguate – presso un'altra unità organizzativa. La pubblicazione e la gestione effettive dei metadati sulla piattaforma I14Y-IOP dell'UST competono alle autorità federali competenti. Quale amministratore svizzero dei dati, tuttavia, spetta all'UST promuovere la pubblicazione dei metadati armonizzati sulla piattaforma I14Y-IOP e, all'occorrenza, fornire il supporto necessario.

Nel *capoverso 4* si precisa inoltre che la descrizione e l'armonizzazione dei dati sono compiti ricorrenti. Affinché siano attuati in maniera efficiente, tali compiti devono essere svolti in modo graduale, secondo settori tematici. L'amministratore svizzero dei dati informa regolarmente l'organo specializzato sulle tempistiche dell'armonizzazione per le diverse tematiche e i diversi settori. A questo fine, i dipartimenti, coordinati dall'amministratore svizzero dei dati, preparano una tabella di marcia Occorre evitare che si vengano a creare «cimiteri di dati» e che dati non più utilizzati continuino a essere descritti e salvati. L'esperienza insegna che il ciclo di vita dei dati previsto dura circa cinque anni, dopodiché bisogna verificare se i dati sono ancora rilevanti e, all'occorrenza, se la descrizione è ancora corretta o se esige una modifica. Il processo ai fini dell'armonizzazione e della standardizzazione dei dati secondo il modello dei ruoli della «data stewardship», già consolidato all'estero, è disciplinato nel dettaglio all'articolo 18 ODigi (Procedura).

Cpv. 5: nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati, l'UST non ha il compito di gestire direttamente tutti i dati delle autorità federali da armonizzare secondo il modello dei ruoli e dei processi. L'UST coordina esclusivamente il processo di armonizzazione dei dati. La gestione concreta dei dati e quindi la loro armonizzazione concreta competono alle rispettive unità organizzative, che applicano gli standard ai loro dati conformemente alle caratteristiche locali. Di conseguenza, anche le singole unità organizzative hanno la responsabilità e l'obbligo di adattare i *loro* dati secondo gli standard definiti

congiuntamente nei gruppi di lavoro, di pubblicarne la descrizione sulla piattaforma I14Y-IOP e di aggiornarla. Secondo il modello dei ruoli questo compito spetta agli amministratori locali dei dati in collaborazione con i custodi locali dei dati. Per assicurare che l'interoperabilità dei dati ottenuta dall'armonizzazione e dalla standardizzazione sia proficua, i dati devono essere sempre aggiornati. Anche questo compito spetta all'amministratore locale dei dati, che può pubblicare i metadati standardizzati nel suo settore direttamente sulla piattaforma I14Y-IOP. Può però anche pubblicarli su una piattaforma separata, purché sia direttamente collegata con I14Y-IOP.

Art. 19 *Metadati*

Cpv. 1: l'UST pubblica sulla piattaforma I14Y-IOP il catalogo dei metadati affinché questi siano resi noti a tutti e utilizzati da tutti (art. 14 cpv. 2 LMeCA). Per motivi attinenti alla certezza del diritto e alla trasparenza, il Consiglio federale deve stabilire perlomeno il contenuto di tali metadati, ma la loro forma concreta sarà stabilita nel quadro del processo descritto negli articoli 15–18. Per contenuto dei metadati si intende segnatamente l'unità organizzativa responsabile, le modalità di accesso ai dati (vale a dire se sono pubblicati quali dati pubblici aperti e, in caso contrario, perché non lo sono), le condizioni concrete per l'accesso ai dati o l'informazione che non sono accessibili (*lett. a*). In linea di principio, i contenuti dei metadati sulla piattaforma I14Y-IOP devono corrispondere ai consolidati standard nazionali e internazionali, attualmente il DCAT-AP-CH. Questi standard possono tuttavia cambiare o cambiare di nome. Per questo motivo l'ordinanza non menziona uno standard specifico. In quanto gestore della piattaforma I14Y-IOP, l'UST deve garantire la compatibilità della descrizione dei metadati registrati sulla piattaforma con gli standard nazionali e internazionali.

La struttura dei dati, le nomenclature e le caratteristiche qualitative sono altri contenuti necessari da indicare nei metadati. Dal momento che le caratteristiche qualitative necessarie sono in elaborazione, possono cambiare continuamente e hanno una rilevanza in parte specifica alla tematica, nell'ordinanza si rinuncia a descriverle nel dettaglio. L'UST le descriverà nell'ambito di un regolamento sul trattamento dei dati, che può essere adeguato ogni anno. Nelle caratteristiche qualitative rientrano, per esempio, l'attualità dei metadati o l'indicazione del fatto se i dati stessi sono stati sottoposti a verifica o no. L'UST spiegherà in modo preciso nel regolamento summenzionato anche cosa si intende esattamente per struttura dei dati (art. 14 cpv. 2 LMeCA).

La Confederazione può emanare prescrizioni nel settore della gestione (generale) dei dati soltanto a livello federale. Al di fuori del settore della statistica pubblica, essa non dispone di alcuna competenza costituzionale che le permetta di ordinare ai Cantoni, ai Comuni e ai privati come devono descrivere e amministrare i loro dati. Pertanto, l'articolo 14 LMeCA si applica soltanto alle autorità federali, ossia all'Amministrazione federale centrale e all'Amministrazione federale decentralizzata, sempre che queste ultime non siano escluse del tutto o in parte dal campo di applicazione della legge e, all'occorrenza, ai Servizi del Parlamento, ai tribunali della Confederazione e al Ministero pubblico della Confederazione. Tuttavia la digitalizzazione deve, sul lungo termine, essere estesa a tutti i livelli federali, ragion per cui la piattaforma I14Y-IOP dovrà essere resa disponibile anche ai Cantoni e ai Comuni (cfr. art. 14 cpv. 3 LMeCA). La pubblicazione dei metadati dei servizi cantonali e comunali è infatti importante perché

rappresenta un considerevole valore aggiunto per lo scambio elettronico dei dati al corrispondente livello regionale.

Nel *capoverso 2* il Consiglio federale autorizza l'UST a descrivere i dettagli dei metadati che ha definito e a stabilirne la forma per la pubblicazione sulla piattaforma I14Y-IOP d'intesa con la Cancelleria federale (cfr. art. 14 cpv. 2 LMeCA).

Cpv. 3: occupandosi della gestione della piattaforma di interoperabilità, l'UST definisce le condizioni concrete di utilizzo, nonché i dettagli del processo (richiesta, verifica, decisione, pubblicazione, collegamento, modalità di accesso, tempi di accesso, persone responsabili in caso di guasti, periodo di manutenzione ecc.). Ciò permette di garantire, senza oneri eccessivi, un controllo generale della qualità.

Nel settore dei geodati di base esiste già un regolamento di diritto speciale. Per i metadati dei geodati di base disciplinati nel diritto federale, cioè i dati georeferenziati che si fondano su un atto normativo della Confederazione, dal 1° luglio 2008 si applica in tutta la Svizzera, in virtù della legislazione sulla geoinformazione[35], la norma SN 612050[36]. Per garantire l'armonizzazione in tutta la Svizzera, l'interoperabilità con le infrastrutture cantonali dei geodati e ai fini della connettività internazionale, ai sensi del *capoverso 4*, questo regolamento derogatorio sui geometadati rimane valido e prevale sull'articolo 19. I geometadati sono accessibili al pubblico su geocat.ch e devono poter essere visualizzabili tramite collegamento dalla piattaforma I14Y-IOP. Grazie a questo collegamento, l'UST e swisstopo garantiscono la pubblicazione sulla piattaforma I14Y-IOP e la libera accessibilità dei metadati. Nel *capoverso 4* questa eccezione è definita in modo trasparente.

Sezione 3: Sistema GDB

Art. 20 *Scopo del sistema e responsabilità dell'esercizio*

Nel sistema d'informazione per la gestione dei dati di base (sistema GDB) sono gestiti in tutta l'Amministrazione federale e in maniera centralizzata i dati di persone e di organizzazioni necessari all'esecuzione dei processi lavorativi nei settori finanze e contabilità, traffico dei pagamenti, acquisti, gestione immobiliare e logistica (*cpv. 1*). Questi dati vengono definiti in maniera univoca e gestiti per tutta la durata del loro utilizzo. Vengono registrati una tantum, periodicamente aggiornati e gestiti al fine di essere così a disposizione delle diverse applicazioni specialistiche TIC nella migliore qualità possibile e allo stato più aggiornato possibile. La gestione centralizzata dei dati e l'applicazione più ampia possibile del principio «once only» nell'esecuzione dei processi di supporto impiegati in tutta l'Amministrazione federale riducono gli oneri a carico tanto della Confederazione quanto del settore economico.

Fra i processi lavorativi nei settori finanze e contabilità, traffico dei pagamenti, acquisti, gestione immobiliare e logistica rientrano i processi operativi trasversali interni alla Confederazione che supportano l'effettivo adempimento dei compiti (processi di supporto).

---

35 Art. 6 dell'ordinanza del 26 maggio 2008 dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo; RS **510.620.1**).

36 Edizione 2005-05, Misurazione e geoinformazione – Modello di metadati GM03 – Modello di metadati svizzero per geodati. Questa norma è compatibile con l'ex norma ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata e con la vigente norma ISO 19115-1:2014 Geographic information.

I seguenti processi di supporto della Confederazione sono sostenuti dalla gestione centralizzata dei dati di base nel sistema GDB:

- processi finanziari secondo il diritto sulle finanze della Confederazione,
- processi d'appalto secondo il diritto in materia di acquisti pubblici,
- gestione immobiliare e logistica (inclusa la distribuzione) conformemente alla legislazione militare e all'ordinanza del 5 dicembre 2008[37] sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Il processo di supporto per la distribuzione è da intendersi come parte integrante di quello per la logistica. Per la sua esecuzione è altrettanto autorizzato ad acquisire dati centralizzati dal sistema GDB.

Il sistema GDB non sostiene processi di supporto nel settore del personale. Per motivi legati alla protezione dei dati, il sistema SAP dell'Amministrazione federale non prevede interfacce tra il sistema GDB e i sistemi di informazioni sul personale, motivo per cui il settore del personale non è interessato dalla centralizzazione della gestione dei dati di base nel sistema GDB.

Anche i processi di supporto specifici delle imposte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non sono sostenuti dal sistema GDB. Per gestire i propri dati di base, l'AFC lavora (per la migliore garanzia del segreto fiscale) con una soluzione separata e pertanto per l'esecuzione di questi processi non è allestita al momento alcuna interfaccia con il sistema GDB.

Il *capoverso 2* attribuisce all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) la responsabilità della gestione del sistema nel suo complesso. Tale compito è stabilito nell'ordinanza del 17 febbraio 2010[38] sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (art. 9 cpv. 2bis Org-DFF). L'AFF è pertanto responsabile dell'esercizio del sistema GDB, della sua sicurezza, della sua manutenzione e dell'assistenza. A tal fine si avvarrà dell'assistenza di terzi. La responsabilità del sistema (proprietà e gestione tecnica) è assunta in vari settori dell'AFF. Quest'ultima esegue l'analisi del bisogno di protezione ed allestisce, se necessario, il piano per la sicurezza dell'informazione e la protezione dei dati. L'AFF ha inoltre approntato un regolamento sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022[39] sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 21 *Dati*

Il settore centrale del sistema GDB contiene esclusivamente dati di base necessari per l'esecuzione di processi di supporto sostenuti. Questi «dati centralizzati» costituiscono l'«indirizzario elettronico dell'Amministrazione federale». I dati rilevati sono dati di base GDB necessari negli eventi amministrativi dei processi di supporto sostenuti. Rientrano fra questi i dati elencati alle lettere a–i, ovvero il numero d'identificazione non personale

37 RS **172.010.21**
38 RS **172.215.1**
39 RS **235.11**

che il sistema GDB genera automaticamente durante il rilevamento di una persona o di un'organizzazione (*lett. a*), i dati d'identificazione (*lett. b*), la lingua utilizzata per comunicare con la persona o l'organizzazione (*lett. c*) e le generalità (*lett. d*). Per le imprese vengono inoltre registrate la forma giuridica (*lett. e*) e le informazioni sul settore (*lett. f*). Queste ultime vengono richiamate in particolare dal registro d'identificazione delle imprese (IDI) o dal registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) acquisendo il codice della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA). Per le imprese attive nel settore dell'armamento viene registrato anche il codice CAGE. Anche le coordinate bancarie sono registrate come dati di base centralizzati (*lett. g*). In questa categoria rientrano tutte le informazioni che permettono a un'autorità, un'organizzazione o una persona che utilizza il sistema GDB per l'esecuzione di processi di supporto (di seguito gli «utenti») di effettuare bonifici bancari a una persona o a un'organizzazione, come per esempio il nome della banca, il nome del titolare del conto, il numero del conto o il codice IBAN. Nel sistema GDB possono essere registrate anche relazioni con altre persone od organizzazioni registrate nel sistema (*lett. h*), sempre che esse siano necessarie per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti. Ciò vale, ad esempio, per la registrazione di persone di contatto: se un'azienda indica una persona di contatto che è giuridicamente indipendente da essa (p. es. un ufficio fiduciario che tiene la contabilità dell'azienda), questa persona di contatto deve essere registrata nel sistema in modo indipendente ed essere messa in relazione con l'azienda. Anche della persona di contatto devono essere rilevati soltanto quei dati che sono necessari all'esecuzione del processo di supporto sostenuto interessato. In genere, sono necessari molti meno dati rispetto a quelli dell'azienda che ha avviato il processo di supporto sostenuto. Un altro esempio di registrazione di una relazione con un'altra persona od organizzazione registrata nel sistema è la comunità di lavoro o il consorzio di offerenti nei processi di acquisto. Ogni membro del consorzio viene registrato a sé stante nel sistema GDB e quindi messo in relazione con gli altri membri. I numeri di registro contemplati nella lettera i servono per l'identificazione univoca di una persona o di un'organizzazione. Vengono ripresi i numeri di registri già esistenti. Al momento è prevista la registrazione dei seguenti numeri di registro: IDI, numero RIS, numero DUNS e codice fiscale per le unità IDI con domicilio o sede all'estero. Per le persone e le organizzazioni con sede in Svizzera, unitamente all'IDI viene registrato anche il numero IVA. Per l'identificazione delle persone fisiche, sulla base di questa lettera è possibile anche la registrazione del numero AVS.

A seconda del processo di supporto sostenuto si rendono necessari altri dati di base (*lett. j*). Nei processi di supporto nel settore delle finanze si tratta dei cosiddetti dati contabili interni. Fra questi rientrano i dati contabili interni alla Confederazione, come per esempio la sfera contabile oppure il conto di riconciliazione e i dati relativi ai richiami concordati con la persona o l'organizzazione (termini di pagamento, destinatario del richiamo ecc.). I dati contabili interni servono per poter emettere il giustificativo per la contabilizzazione del pagamento in entrata o in uscita e, su questo presupposto, effettuare la registrazione. Per l'esecuzione automatizzata degli eventi amministrativi dei processi di supporto in materia di acquisti, gestione immobiliare e logistica sono a loro volta necessari altri dati di base. Si tratta di informazioni di acquisto o vendita, come il nome dell'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione o il gruppo di contabilizzazione a cui il sistema GDB attribuisce automaticamente il giustificativo di acquisto o di vendita. Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 6 OPDa riporta un elenco dettagliato di tutti i dati elaborati nel settore centralizzato del sistema GDB che

può essere richiesto in qualsiasi momento anche all'AFF. Tutti i dati centralizzati nel sistema GDB vengono acquisiti esclusivamente dalle fonti citate nell'articolo 22 ODigi.

La configurazione dei processi di supporto sostenuti cambia insieme al progresso tecnologico. A seconda degli eventuali sviluppi, possono diventare necessari ulteriori dati di base non ancora acquisiti oppure è possibile che dati di base già presenti nel sistema GDB per l'esecuzione di processi di supporto sostenuti diventino superflui. Perciò si prevede che il catalogo dei dati sia in continua trasformazione. È tuttavia possibile inserire ulteriori campi di dati solo se non si tratta di dati personali degni di particolare protezione (v. in proposito *cpv. 3*) e se sono effettivamente necessari per eseguire i processi di supporto sostenuti. Sull'inserimento di nuovi campi di dati decide un comitato di esperti («Change Advisory Board») dopo aver sentito i servizi specializzati nei processi di supporto nel quadro del processo di gestione dei cambiamenti. Essendo il catalogo dei dati gestiti nel sistema GDB in continua evoluzione, si rinuncia a inserire nel testo dell'ordinanza un elenco dettagliato dei campi di dati.

Il sistema GDB è un sistema di gestione dei dati di base che è a disposizione dell'intera Amministrazione federale. Serve in primo luogo ad amministrare in modo centralizzato i dati di persone o di organizzazioni che sono necessari all'esecuzione dei processi di supporto sostenuti (v. spiegazioni al *cpv. 1*). Le potenzialità del sistema GDB sono tuttavia ben superiori. Nel sistema GDB si possono infatti amministrare anche altri dati di base, come il piano dei conti, i dati bancari o le valute estere. Nel sistema GDB possono confluire anche i dati di base che servono soltanto a una cerchia ristretta di utenti (i cosiddetti «custom objects») e che perciò non vengono amministrati in modo centralizzato. Per esempio, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) gestisce le proprie tariffe doganali come dati di base in un settore del sistema GDB accessibile solo in modo limitato. Il *capoverso 2* rammenta che lo stesso utente di questi contenitori di dati, qualora intenda gestire nel sistema GDB dati personali, è responsabile di istituire una base legale. Essa deve tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti relativi al diritto in materia di protezione dei dati, segnatamente lo scopo del trattamento, la designazione dei dati salvati nel sistema GDB, le fonti dei dati, i diritti di accesso e la responsabilità per la protezione dei dati. Per la gestione dei dati non personali non è necessaria alcuna base legale. Tuttavia l'utente stesso è responsabile anche in questo caso dell'assunzione dei costi e del rispetto di eventuali disposizioni relative alla protezione delle informazioni. Essendo l'AFF responsabile del sistema GDB nel suo complesso (v. art. 20 cpv. 2), la stessa AFF è tenuta a garantire entro un certo limite che i dati che si trovano nel sistema GDB siano trattati esclusivamente in modo lecito. Può pertanto richiedere al futuro utente di dimostrare che le basi legali necessarie sono state create. Inoltre l'utente che intenda registrare per conto proprio dati di base nel sistema GDB deve prendere preventivamente contatto con l'AFF al fine di svolgere i necessari accertamenti dal punto di vista tecnico.

Nel sistema GDB possono essere trattati soltanto i dati personali di cui all'articolo 5 lettera a LPD. Non vi possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione e non possono essere eseguite profilazioni (*cpv. 3*). Le misure tecniche e organizzative necessarie a tal fine non sono attualmente date.

Art. 22 Fonti dei dati

I dati di persone e di organizzazioni vengono registrati nel sistema GDB per l'utilizzo da parte delle varie autorità non appena viene inserita una relazione che avvia un processo di supporto sostenuto. È irrilevante che il contatto iniziale sia effettuato da un'autorità federale o, per esempio, da un privato o da un'impresa, e che il contatto porti effettivamente all'obiettivo prefissato. Questo potrebbe essere, per esempio, il caso di una richiesta d'offerta nel quadro di un processo d'appalto. La persona o l'organizzazione può essere già inserita nel sistema GDB anche se non è ancora chiaro se l'offerta sarà effettivamente presentata.

I dati di base possono essere registrati o modificati nel settore centrale del sistema GDB sostanzialmente in due modi diversi:

- una persona o un'organizzazione inserisce una richiesta di registrazione o modifica dei propri dati di base in un portale elettronico a monte del sistema GDB. Dopo essere stati sottoposti a una verifica, effettuata automaticamente o manualmente da collaboratore specializzato, i dati inseriti nella richiesta vengono trasferiti nel sistema GDB mediante un'interfaccia (*lett. a*).
- un collaboratore specializzato di un utente del sistema GDB redige una richiesta di modifica per la registrazione o la modifica di dati di base, che sarà poi approvata nel sistema GDB da un altro collaboratore specializzato (*lett. b*).

Al fine di elevare la qualità dei dati centralizzati nel sistema GDB e garantire un'identificazione univoca, durante il processo di inserimento i dati di base registrati vengono confrontati con dati provenienti da diverse fonti esterne (*lett. c–e*) ed eventualmente arricchiti con taluni campi di dati. Le fonti esterne di dati comprendono, da un lato, registri della Confederazione quali l'IDI, il RIS, le banche dati di Swisstopo, il sistema d'informazione geografica dell'Ufficio federale dell'agricoltura, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC e il registro centrale degli assicurati AVS, anche se quest'ultimo al momento non è ancora collegato al sistema GDB. Dall'altro lato, vengono utilizzati per il confronto anche il servizio della Posta Svizzera per la verifica degli indirizzi delle persone e delle imprese in Svizzera e alcune banche dati accessibili al pubblico (eventualmente a pagamento), come per esempio il DUNS, utilizzato per l'allineamento con dati base di persone o di organizzazioni che hanno il domicilio/la sede all'estero. Inoltre, è in allestimento il nuovo registro della Confederazione «Servizio nazionale degli indirizzi», che servirà alla consultazione degli indirizzi delle persone fisiche. Verifiche sono attualmente in corso per chiarire fino a che punto i dati di questo nuovo registro potranno essere acquisiti in futuro per il sistema GDB. Prima di utilizzare i registri come fonti dei dati occorre sempre verificare innanzitutto in quale misura un tale allineamento sia utile per garantire la qualità dei dati contenuti nel sistema GDB e se il registro corrispondente rientra nella definizione dell'articolo 22 o se eventualmente non debba essere rivista la disposizione di ordinanza.

L'allineamento dei dati di base con i vari registri può essere definito fino a livello di campo. I registri possono fungere da fonti solo in riferimento ai dati secondo l'articolo 21 lettere b–f ed i ODigi. Tutti gli altri dati (art. 21 lett. g, h e j ODigi) vengono o acquisiti direttamente dalla persona o dall'organizzazione (p. es. coordinate bancarie o indicazioni concordate contrattualmente, come le scadenze di pagamento) oppure vengono inseriti direttamente dall'utente (p. es. sfera contabile, conto di riconciliazione, canale di pagamento). Il numero d'identificazione non personale di cui all'articolo 21 lettera a ODigi viene generato automaticamente durante il rilevamento della persona o dell'organizzazione.

L'allineamento e l'acquisizione dei dati provenienti dai registri avviene per quanto possibile in maniera automatizzata. I dati provenienti dalle fonti citate vengono trasferiti in modo automatizzato, mediante un'interfaccia, al sistema GDB, come stabilito nel *capoverso 2*. Il regolamento sul trattamento dei dati definisce le condizioni esatte riguardo a quando l'acquisizione di dati è automatica e a quando è invece necessaria una verifica manuale.

Art. 23 Responsabilità

L'AFF è titolare del trattamento dei seguenti dati ai sensi dell'articolo 5 lettera j LPD e risponde della loro protezione:

- il numero d'identificazione non personale dal sistema GDB e i dati personali estesi (art. 21 lett. a–f ODigi);
- le coordinate bancarie (art. 21 lett. g ODigi);
- le informazioni sulle relazioni con altre persone e organizzazioni registrate nel sistema (art. 21 lett. h ODigi); e
- i numeri di registro che consentono un'identificazione univoca (art. 21 lett. i ODigi).

Questi dati sono utilizzati allo stesso modo da tutti gli utenti nell'esecuzione dei processi di supporto.

Un team specializzato interno al Centro Prestazioni di servizi Finanze si occupa del rilevamento dei dati di base nel sistema GDB e della loro gestione. Se necessario, il Centro Prestazioni di servizi può delegare in via decentralizzata questo compito anche a collaboratori specializzati degli utenti del sistema GDB. A questi collaboratori verrebbero attribuiti altri diritti di accesso in veste di custode locale dei dati («local data custodian»). Essi supporterebbero il team del Centro Prestazioni di servizi Finanze, per esempio eseguendo a livello decentralizzato una modifica di indirizzo annunciata. Attualmente non viene tuttavia fatto uso di questa possibilità. Per evitare abusi si fa attenzione al fatto che i collaboratori che rilevano e modificano i dati delle persone o delle organizzazioni nel sistema GDB non possano in alcun modo influire sulle operazioni di pagamento. Altre disposizioni TIC, come per esempio il rispetto del principio del doppio controllo in caso di modifiche nel sistema GDB, sono definite nel piano dei diritti di accesso.

Poiché i dati di base secondo l'articolo 21 lettera j ODigi possono variare in base all'evento amministrativo e al processo di supporto da eseguire, l'utente che rileva tali dati nel sistema GDB deve anche assumersi la responsabilità della protezione dei dati, come stabilito esplicitamente nella lettera b.

Art. 24 Utilizzo e accesso

Questa disposizione stabilisce al *capoverso 1* che le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale sono in principio tenute a utilizzare il sistema GDB, rispettivamente i dati gestiti a livello centralizzato in esso contenuti per l'esecuzione dei loro processi di supporto di cui all'articolo 20 capoverso 1 ODigi. Questo obbligo è neces-

sario affinché la registrazione di tutte le operazioni di pagamento nei conti pubblici associata al sistema GDB, supportata dal sistema, possa avvenire il più possibile in modo automatizzato. Come per la maggior parte degli obblighi, anche in questo settore esistono motivi che giustificano delle deroghe. È il caso, ad esempio, di ostacoli tecnici che rendono impossibile o significativamente più difficile la connessione, ad esempio a causa della vetustà dell'applicazione corrispondente. Inoltre, le interfacce possono sempre comportare un rischio per la sicurezza: per motivi di protezione dei dati o delle informazioni, nel caso di alcune applicazioni specialistiche si dovrebbe pertanto rinunciare (per proteggere i dati interessati nell'applicazione specialistica) a un collegamento. L'elenco dei possibili motivi di deroga non è esaustivo. La concessione di una deroga deve comunque essere sempre obiettivamente giustificata e deve superare chiaramente il beneficio derivante dell'aumento di efficienza ottenuto con la contabilizzazione automatizzata nei conti pubblici delle operazioni di pagamento.

Essendo responsabile del sistema GDB e alla luce della responsabilità che le incombe in virtù dell'articolo 59 della legge federale del 7 ottobre 2005[40] sulle finanze della Confederazione 2005 (LFC), l'AFF ha pertanto la facoltà di concedere, su proposta di un'unità amministrativa, una deroga all'obbligo di utilizzo. La decisione viene presa d'intesa con l'unità amministrativa interessata e con l'accordo su una soluzione più adeguata.

Anche le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata, i Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione fanno parte delle sfere contabili della Confederazione e possono pertanto utilizzare il sistema GDB per l'esecuzione dei loro processi di supporto. Se un'organizzazione o una persona di diritto pubblico o privato che non appartiene all'Amministrazione federale è incaricata di compiti amministrativi e, nell'ambito dello svolgimento di tali compiti, esegue anche processi di supporto per la Confederazione deve poter utilizzare i dati gestiti a livello centralizzato nel sistema GDB. Nel *capoverso 2* viene pertanto disciplinata la possibilità di un utilizzo facoltativo da parte di queste autorità, organizzazioni e persone. L'accesso è di norma concesso previa richiesta all'AFF. Analogamente al capoverso 1, anche il *capoverso 2* prevede che l'accesso ai dati gestiti a livello centralizzato nel sistema GDB può essere negato o significativamente limitato per ragioni tecniche o perché vi si oppongono disposizioni giuridiche. L'AFF deve dunque avere la possibilità di respingere una richiesta.

Poiché le organizzazioni e le persone incaricate di compiti amministrativi non hanno un legame stretto con la Confederazione come gli altri utenti elencati al capoverso 2, esse devono soddisfare ulteriori requisiti per esercitare il loro diritto di accesso. Secondo le circostanze, oltre ai compiti amministrativi di cui sono incaricate, queste organizzazioni o persone svolgono anche mandati di diritto privato e in questo ambito operano secondo le disposizioni del diritto privato. Per questo motivo il *capoverso 3* prevede che l'accesso ai dati gestiti a livello centralizzato nel sistema GDB è concesso soltanto se esso è necessario per l'adempimento dei compiti amministrativi, ossia se l'organizzazione o la persona incaricata di un compito amministrativo esegue anche processi di supporto per la Confederazione. L'uso dei dati provenienti dal sistema GDB deve tuttavia rimanere nei limiti definiti per le unità amministrative della Confederazione e le autorità federali citate al capoverso 2. Ciò significa che le organizzazioni e le persone

40 RS **611.0**

incaricate di compiti amministrativi non possono ad esempio accedere ai dati contenuti nel sistema GDB nell'ambito dell'esercizio di un'attività di diritto privato.

La richiesta di accesso per le organizzazioni o le persone secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA deve essere presentata all'AFF dall'unità amministrativa competente del dipartimento con il più stretto legame. Questa unità amministrativa è in continuo contatto con l'organizzazione o la persona, con cui concorda i dettagli dello svolgimento dei compiti amministrativi e regola gli aspetti finanziari (in particolare eventuali indennità). Funge da interlocutore e si occupa della sorveglianza in questo ambito. Si trova quindi nella posizione più idonea per valutare se l'organizzazione o la persona esegua anche processi di supporto per la Confederazione e debba quindi poter accedere ai dati del sistema GDB. La sua conoscenza specifica dell'infrastruttura dell'organizzazione o della persona le consente inoltre di valutarne l'idoneità in termini di protezione dei dati e delle informazioni per il trattamento dei dati personali contenuti nel sistema GDB. In caso di necessità è nella posizione migliore per procurarsi eventuali informazioni mancanti. La richiesta all'AFF deve comprendere le informazioni seguenti:

- motivo per cui deve essere autorizzato l'accesso ai dati con menzione dei processi di supporto da eseguire;
- conferma del rispetto da parte dell'organizzazione o della persona delle disposizioni della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni rilevanti per la concessione dell'accesso a tutti i dati personali contenuti nel sistema GDB (inclusi i numeri di AVS).

L'AFF determina l'esistenza e la plausibilità della conferma, ma, alla luce delle precedenti considerazioni, non effettua ulteriori controlli materiali. La responsabilità della correttezza delle informazioni fornite è quindi dell'unità amministrativa con il più stretto legame con l'organizzazione o la persona, che presenta la richiesta.

Attualmente soltanto la RUAG MRO beneficia di un accesso di questo tipo nell'ambito delle sue attività per il DDPS.

Secondo il capoverso 4, per l'esecuzione dei loro processi di supporto, gli utenti ricevono da un lato accesso ai dati da essi stessi registrati, ma anche ai dati per il cui trattamento e per la cui protezione è responsabile l'AFF.

Gli utenti dispongono di diritti di lettura che riguardano i dati di base di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettere a–i ODigi. Questi diritti conferiscono loro la facoltà di accertare se i dati di una persona o di un'organizzazione sono già registrati nel sistema GDB o meno. Tramite la maschera di inserimento corrispondente nel sistema GDB possono avviare una richiesta di modifica e ottenere quindi la possibilità di utilizzare i corrispondenti dati di base attraverso un processo automatizzato. È possibile utilizzare tutti i dati di una persona o di un'organizzazione che possono essere anche visualizzati. Non vi sono limitazioni ai singoli attributi dei dati.

In seguito alla riuscita migrazione a S/4HANA, effettuata nel settembre 2023, la stragrande maggioranza delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centralizzata interessate dai processi di supporto sostenuti ha accesso ai dati di base del sistema GDB e li usa per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti[41]. Nel sistema GDB vengono attualmente gestiti circa 595 000 partner commerciali (dato aggiornato

[41] Stato all'1.10.2024: per gli uffici civili del DDPS e alcune applicazioni specialistiche non SAP non è ancora stato eseguito il collegamento.

al settembre 2024). Ogni mese vengono creati, su richiesta degli utenti, in media 5000 nuovi partner commerciali.

Secondo il capoverso 5 l'accesso al sistema GDB può avvenire mediante un'interfaccia.

Art. 25 Interfaccia per l'aggiornamento di altri sistemi di informazione

Oltre a consentire la gestione centralizzata dei dati di base in tutta l'Amministrazione federale, il sistema GDB permetterà in futuro di tenere aggiornati i dati dei registri della Confederazione. Per un allineamento dei dati entrano in considerazione soltanto i dati di base contenuti nel sistema GDB. Ciò significa anche che l'allineamento dei dati riguarda principalmente registri della Confederazione che si sono concentrati sui dati così come sono gestiti nel sistema GDB (in particolare il registro d'identificazione delle imprese, il registro IDI e il registro delle imprese e degli stabilimenti, RIS). Tuttavia, un allineamento dei dati nel settore dei registri della Confederazione richiede in principio l'adozione di alcune misure tecniche e organizzative di ordine generale tese a chiarirne le modalità (p. es. gerarchia, regole riguardanti la ripresa di dati ecc.). Fintanto che questi requisiti di ordine generale non sono soddisfatti, i dati contenuti nel sistema GDB vengono resi disponibili per l'aggiornamento di un altro sistema d'informazione unicamente nel caso in cui la base legale del sistema d'informazione preveda una ripresa di dati dal sistema GDB. L'unità amministrativa responsabile del sistema d'informazione deve valutare e, in ultima analisi, anche sopportare eventuali conseguenze derivanti dall'allineamento dei dati (p. es. la sovrascrittura indesiderata dei dati in caso di ripresa automatizzata di dati). Poiché è nell'interesse generale aggiornare il più rapidamente possibile i dati dei registri della Confederazione, e visto che ciò serve anche all'attuazione del principio «once only», la messa a disposizione dei dati dal sistema GDB per questo scopo è in linea di principio consentita. La ripresa dei dati avverrebbe in questo caso in maniera automatizzata mediante un'interfaccia.

Art. 26 Conservazione e cancellazione dei dati

I dati centralizzati del sistema GDB servono agli utenti come base per l'esecuzione dei processi di supporto. Questi ultimi possono essere avviati in svariate situazioni diverse: per il pagamento di sovvenzioni, il conferimento di diritti speciali soggetti a emolumenti (rilascio di licenze, concessioni) o l'acquisto di beni o prestazioni a opera della Confederazione, per citarne alcune. Si presuppone che i dati centralizzati di persone e organizzazioni vengano utilizzati più volte negli anni da vari servizi della Confederazione. Ai fini dell'attuazione del principio «once only» è necessario che i dati vengano gestiti in un arco di tempo relativamente lungo, così da trarne il maggior beneficio possibile. Pertanto, in applicazione dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 giugno 1993[42] sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS), per i singoli insiemi di dati di base è previsto in linea di massima un termine di conservazione di 30 anni. Questo termine non ha tuttavia più senso se un'organizzazione smette di esistere o se una persona

42 RS **431.903**

muore. Per questa ragione, dopo la morte di una persona, la cancellazione di un'impresa dal registro di commercio o la chiusura definitiva di una succursale, i dati vengono conservati al massimo per altri dieci anni.

Il termine di conservazione inizia a decorrere con l'ultimo trattamento dei dati all'interno di un insieme di dati di base (ultima comunicazione a un utente o ultima modifica). Se l'insieme di dati di base rimane inalterato per tutto il periodo di conservazione, allo scadere del termine viene cancellato e archiviato nel sistema (*cpv. 2*). La distruzione di insiemi di dati di base (a eccezione del diritto di chiedere la distruzione previsto dalla legislazione sulla protezione dei dati) è esclusa per i seguenti motivi: gli utenti ottengono i dati di base di cui hanno bisogno dal sistema GDB e li utilizzano per l'esecuzione di uno specifico evento amministrativo che attiva un processo di supporto sostenuto. I dati centralizzati del sistema GDB e i dati contenuti nelle applicazioni specialistiche degli utenti sono collegati fra loro mediante l'utilizzo. Se nel sistema di base GDB venissero distrutti i dati trattati dalle applicazioni specialistiche, potrebbero verificarsi ripercussioni indesiderate sui dati delle stesse. Potrebbe capitare, per esempio, che anche i dati di base utilizzati nelle applicazioni specialistiche non siano più reperibili o ricostruibili. Per evitare che ciò accada, i dati non devono di fatto essere distrutti nel sistema GDB. Analogamente alla procedura di cui all'articolo 12 della legge federale del 18 giugno 2010[43] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI), i dati che non sono più necessari, dopo la scadenza del termine dei 30 anni, vengono pertanto conservati nel sistema GDB, a meno che vi siano riserve legali contrarie a tale «cancellazione». I dati cancellati e archiviati non possono più essere utilizzati per l'esecuzione di nuovi eventi amministrativi né per l'aggiornamento dei registri della Confederazione (*cpv. 3*). Tuttavia, se nel singolo caso un documento di una vecchia raccolta di dati di un utente è stato danneggiato o non può più essere ricostruito per altri motivi relativi ai dati del sistema GDB, l'AFF comunica i rispettivi dati conservati nel proprio sistema. In questo modo si potranno affrontare in modo pragmatico imprevedibili problemi tecnici di attuazione che potrebbero insorgere nel collegamento di dati provenienti da due diversi sistemi d'informazione.

Nel caso in cui una persona o un'organizzazione faccia legittimamente valere il diritto di distruzione fondandosi sulle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati, l'insieme di dati interessato dev'essere cancellato.

Capitolo 5: Settore TDT

Art. 27 *Direzione*

Il settore TDT è un settore interno alla Cancelleria federale che si compone di diverse sezioni e fa parte dell'Amministrazione federale centrale (art. 7 cpv. 1 lett. a OLOGA). La direzione del settore spetta al delegato TDT (*cpv. 1*), che dirige anche il servizio specializzato Tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici (art. 29 cpv. 3 OOAPub), integrato nel settore TDT. Il delegato TDT è membro della direzione della Cancelleria federale.

43 RS **431.03**

Art. 28 *Compiti*

I compiti del settore TDT possono essere descritti come segue: in veste di centro di competenza della Confederazione per questioni legate alla digitalizzazione che hanno ripercussioni a livello nazionale o federale garantisce che gli standard in ambito di architettura aziendale (per le prestazioni amministrative, i dati, i processi, le applicazioni e le tecnologie) siano definiti in modo coerente ed efficace a livello interdipartimentale e che i progetti rilevanti dal punto di vista sovraordinato della Confederazione, i mezzi TIC e le prestazioni amministrative siano coordinati e amministrati in una gestione dei portafogli. Nell'ambito della gestione dei servizi standard, il settore TDT raggruppa anche le esigenze delle unità amministrative nei confronti dei fornitori di prestazioni TIC. Svolge la funzione di stato maggiore della nuova delegazione del Consiglio federale «Digitalizzazione e TIC» e prepara le proposte del Consiglio federale relative alla trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Coordina i lavori dei dipartimenti relativi alla digitalizzazione dell'amministrazione a livello di Amministrazione federale, dirige il Consiglio TDT e prepara gli affari all'attenzione della CSG. Dirige i servizi standard messi a disposizione a livello centralizzato. È responsabile del coordinamento e dell'ulteriore sviluppo della strategia Svizzera digitale del Consiglio federale e coordina la collaborazione dell'Amministrazione federale con l'organizzazione subentrata a «E-Government Svizzera» («Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare la direzione e il coordinamento dello Stato federale»).

Il settore TDT stringe e mantiene, per quanto sia necessario all'adempimento dei propri compiti, relazioni internazionali nell'ambito della TDT (*cpv. 4*).

Capitolo 6: Organi nel settore della trasformazione digitale e della governance delle TIC

Sezione 1: Consiglio TDT

Art. 29 *Compiti*

Il «Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione» (Consiglio TDT) è un organo centrale interdipartimentale che fornisce consulenza al delegato TDT, si occupa di coordinare i progetti, le strategie e le decisioni dell'agenda digitale (processi lavorativi, dati, applicazioni, tecnologie) e di garantire l'armonizzazione a livello interdipartimentale. Il Consiglio TDT è quindi una piattaforma che consente ai membri di tematizzare questioni relative alla promozione della trasformazione digitale (approccio proattivo) o decisioni o sviluppi che li riguardano o li ostacolano nella loro competenza e, ove necessario, di portare rapidamente a una decisione (approccio reattivo).

Il Consiglio TDT fornisce consulenza al delegato TDT e ai dipartimenti per progetti di digitalizzazione interdipartimentali e per il coordinamento della trasformazione digitale e della governance delle TIC. L'organo deve poter disporre di un'ampia visione d'insieme sulla digitalizzazione per gestirla in modo efficace. Ciò implica anche che il Consiglio TDT sia informato in merito a progetti interdipartimentali che non sono diretti dalla Cancelleria federale (p. es. «Gestione dei dati a livello nazionale») o in caso di direttive che riguardano la digitalizzazione ma che non sono emanate dal settore TDT.

Art. 30 Composizione

Nel Consiglio TDT sono rappresentati tutti i dipartimenti, ognuno dei quali ha diritto di proposta e di voto (art. 31 cpv. 1 e 2 ODigi). La Cancelleria federale è rappresentata dal delegato TDT, che a sua volta ha diritto di voto e di proposta. Tuttavia, se necessario, i dipartimenti e la Cancelleria federale possono partecipare alle riunioni del Consiglio TDT con due rappresentanti.

Al fine di garantire uno stretto coordinamento dei lavori del delegato TDT con la piattaforma politica, attualmente in fase di allestimento, preposta allo sviluppo di standard della Confederazione e dei Cantoni, il futuro incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera deve avere un seggio nel Consiglio TDT e avere diritto di proposta (art. 31 cpv. 1 ODigi).

Il delegato TDT o l'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera possono essere rappresentati dai propri sostituti oppure, se non hanno un sostituto, da una persona a loro scelta della propria unità.

Nell'ambito dell'ampliamento del modello di governance, il ruolo dei fornitori di prestazioni TIC dell'Amministrazione federale ha subito un cambiamento a tutti i livelli della digitalizzazione. I fornitori di prestazioni TIC hanno ampliato il ruolo del fornitore di servizi IT apportando le proprie richieste, esperienze e conoscenze nel settore della tecnologia e dello sviluppo di tecnologie anche a livello strategico. Tra i membri del Consiglio TDT deve quindi esserci anche un rappresentante della Conferenza dei gestori informatici (CGI) che abbia a sua volta il diritto di proposta e raccolga in maniera trasparente le conoscenze, le richieste e gli interessi di tutti i fornitori di prestazioni dell'Amministrazione federale (cfr. art. 32 ODigi).

Affinché siano considerati anche gli interessi rilevanti dal punto di vista della sicurezza delle informazioni, nel Consiglio TDT è presente con diritto di proposta anche un rappresentante della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (UFCS) (art. 31 cpv. 1 ODigi).

Il DFI (UST) ha ricevuto l'incarico di sviluppare gli strumenti necessari per elaborare e attuare la standardizzazione, l'armonizzazione e l'uniformazione (sistema di metadati, catalogo dei dati) dei dati. In questo contesto è stato istituito anche il nuovo Centro di competenza nazionale per la scienza dei dati (DSCC) dell'UST. Alla luce di questi compiti trasversali dell'UST nel settore della gestione dei dati e della politica in materia di dati, nel Consiglio TDT avrà un seggio anche un rappresentante dell'UST con diritto di proposta (art. 31 cpv. 1 ODigi).

Per garantire il coordinamento delle prestazioni TIC dell'esercito con l'informatica della Confederazione, in caso di necessità, deve poter partecipare al Consiglio TDT un rappresentante del Comando Ciber.

Art. 31 *Sedute*

Ogni membro del Consiglio TDT può presentare proposte (*cpv. 1*), mentre soltanto il delegato TDT e i rappresentanti dei dipartimenti hanno diritto di voto (*cpv. 2*). In questo modo si evita che un dipartimento sia sovrarappresentato nelle votazioni.

Se necessario, alle riunioni del Consiglio TDT possono partecipare altri organi con funzione di consulenza (*cpv. 3*). Si pensi per esempio innanzitutto all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), all'AFF e ai Servizi del Parlamento, che possono essere consultati in merito alle tematiche che li riguardano o alle quali possono fornire input importanti. Il fatto che questi organi non siano rappresentati in modo permanente nel consiglio non impedisce una fruttuosa collaborazione.

Sezione 2: Conferenza dei gestori informatici

Art. 32

Il ruolo dei fornitori di prestazioni nella gestione strategica della trasformazione digitale deve essere rafforzato (v. sopra, commento all'art. 29 ODigi). Per questo motivo, la Conferenza dei gestori informatici della Confederazione (CGI) e i suoi compiti sono stati ridefiniti nella OTDI. La disposizione è mantenuta, invariata, anche nella ODigi.

Nella CGI sono rappresentati unicamente i fornitori interni di prestazioni. Per un coordinamento efficace di tutti i fornitori di prestazioni TIC è tuttavia indispensabile che siano opportunamente coinvolti anche i fornitori di prestazioni specifici delle unità amministrative che hanno ottenuto una deroga secondo l'articolo 10 capoverso 2 ODigi (swisstopo, MeteoSvizzera o l'UCC). In futuro bisognerà quindi fare maggiore attenzione a un coinvolgimento adeguato.

Sezione 3: Comitato di gestione dei processi di supporto

Art. 33

Il Comitato di gestione dei processi di supporto (CGPS) coordina le decisioni dell'AFF, dell'UFPER, dell'UFCL, di armasuisse e del delegato TDT concernenti l'assistenza TIC ai processi di supporto impiegati in tutta l'Amministrazione federale in materia di finanze, personale, acquisti, gestione immobiliare e logistica. Dall'introduzione della nuova piattaforma SAP S/4 nell'autunno 2023, il programma «SUPERB» assume provvisoriamente i compiti del CGPS. In attesa della futura governance, il coordinamento secondo il capoverso 1 resterà affidato al programma «SUPERB» sulla base delle Istruzioni del Consiglio federale del 19 agosto 2020[44] concernenti il programma «SUPERB» n. 3.4 cpv. 2).

Le disposizioni sul CGPS sono per il momento mantenute poiché la validità delle istruzioni del Consiglio federale concernenti il programma «SUPERB» è esplicitamente fatta dipendere dalla durata del programma.

La nuova governance nonché gli adattamenti giuridici necessari vengono elaborati nell'ambito del programma «SUPERB», tenendo conto della governance sovraordinata. La normativa concernente la nuova governance sarà sottoposta al Consiglio federale entro la fine del 2025.

44 FF **2020** 5939

Le istruzioni del Consiglio federale concernenti il programma «SUPERB» vengono abrogate dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) al momento della conclusione del programma (punto 5.2 cpv. 2 delle istruzioni). La presente ordinanza non modifica le suddette istruzioni, che restano applicabili fino alla fine del programma.

Sezione 4: Collaborazione delle unità amministrative che gestiscono sistemi d'informazione per la giustizia e la polizia

Art. 34

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 LMeCA, il vigente articolo 31 OTDI non sarà più necessario come base legale per la conclusione di convenzioni tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dell'armonizzazione di mezzi TIC per la giustizia e la polizia.

Tuttavia, una parte della disposizione è mantenuta, da un lato per sottolineare l'obbligo per le unità amministrative che gestiscono sistemi d'informazione per la giustizia e la polizia di collaborare con i Cantoni (*cpv. 1*), dall'altro per lasciare ai dipartimenti la possibilità di concludere convenzioni d'esecuzione per singoli progetti (*cpv. 2*).

Capitolo 7: Progetti chiave e progetti pilota

Sezione 1: Progetti chiave

Art. 35 *Oggetto*

Il presente capitolo racchiude gli elementi centrali della regolamentazione dei progetti chiave della Confederazione. La responsabilità di rafforzare la sorveglianza dei progetti chiave e di adottare eventuali provvedimenti per garantire il loro buon esito è dell'unità amministrativa competente e del rispettivo dipartimento. I criteri elencati alle lettere a–d dell'articolo 35 sono da intendersi in maniera alternativa e non cumulativa.

Art. 36 *Responsabilità*

Cpv. 1: il cancelliere della Confederazione consulta la CSG prima di decidere in merito ai progetti chiave. Il regolamento CSG prevede la consultazione preliminare delle unità amministrative interessate.

Cpv. 2: all'occorrenza il cancelliere della Confederazione può disciplinare i dettagli in una direttiva.

Art. 37 *Rapporti e provvedimenti correttivi*

Il contenuto e la periodicità dei rapporti dei servizi amministrativi sono disciplinati in una direttiva del settore TDT secondo l'articolo 40. Dopo averli sottoposti alla CSG, la Cancelleria federale sottopone i rapporti previsti anche alla Delegazione delle finanze, alle Commissioni delle finanze e alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

Sezione 2: Progetti pilota

Secondo l'articolo 15 capoverso 4 LMeCA, lo svolgimento di un progetto pilota richiede l'accordo della Cancelleria federale. Quest'ultima dispone quindi di un diritto di esame e ha la facoltà, in casi estremi, di imporre il veto. È quindi consigliabile sottoporre l'ordinanza dipartimentale che disciplina il progetto pilota alla Cancelleria federale a tempo debito e consultare le autorità di vigilanza e di coordinamento (cfr. messaggio[45] sulla LMeCA).

Per ragioni di ordine pratico, il Consiglio federale presenterà il suo rapporto annuale all'Assemblea federale (art. 15 cpv. 7 LMeCA) nel quadro di un supporto informativo esistente.

Art. 38 *Obbligo di informazione e di documentazione*

Il servizio interessato è tenuto a informare il settore TDT e le autorità competenti sullo svolgimento di un progetto pilota.

Ogni progetto pilota realizzato nell'ambito della LMeCA deve essere oggetto di una regolamentazione concernente in particolare le sue condizioni di attuazione. Spetta al dipartimento responsabile del progetto o alla Cancelleria federale stabilire, tramite un'ordinanza ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LOGA, le condizioni quadro del progetto pilota. Inoltre, il dipartimento dovrà sottoporre l'ordinanza al settore TDT prima che venga firmata dal capo del dipartimento interessato, affinché il settore TDT possa prendere posizione e adempiere pienamente il suo compito di direzione e coordinamento nel settore della trasformazione digitale e della governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale. In pratica, la Cancelleria federale ha diritto di veto: se non si trova d'accordo con il dipartimento interessato sul contenuto delle regolamentazioni per il progetto pilota, questo non può essere attuato. Per giungere a un accordo, la Cancelleria federale può pertanto proporre modifiche alle regolamentazioni presentate. La regolamentazione che il dipartimento presenta al settore TDT deve essere conforme alla protezione informatica di base, che definisce in maniera vincolante le prescrizioni minime in materia di sicurezza informatica nell'Amministrazione federale dal punto di vista organizzativo, tecnico e del personale. La regolamentazione richiesta non può infatti derogare alle prescrizioni di base vigenti in questo ambito.

Siccome i progetti pilota devono essere sottoposti ai servizi di vigilanza (consiglio TDT, IFPDT, UFCS), il fatto che la Cancelleria federale possa emanare autorizzazioni destinate a sé stessa non pone problemi. La vigilanza è sufficientemente garantita da questi servizi.

L'ufficio competente è inoltre tenuto a informare il settore TDT e le autorità competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota, ossia sulle risorse finanziarie già utilizzate, quelle ancora disponibili e quelle necessarie in futuro, ma anche sui progressi significativi, sui problemi riscontrati e su eventuali cambiamenti rispetto alla pianificazione iniziale. Questo obbligo di informare ha lo scopo di permettere alle autorità competenti di svolgere in modo efficace i compiti di controllo e vigilanza attribuiti loro dalla

45 FF **2022** 804, pagg. 87–88

OMeCA. La frequenza annuale fissata ha lo scopo di conciliare le esigenze legate alla realizzazione del progetto pilota (che non deve essere ostacolata da obblighi amministrativi eccessivi) con quelle delle autorità di vigilanza (che devono poter monitorare lo stato di avanzamento del progetto).

Oltre all'obbligo periodico di informare è previsto un obbligo straordinario di informazione in caso di eventi particolari. A seconda della criticità della situazione, questa segnalazione deve avvenire entro un mese dal verificarsi dell'evento in questione per poter adottare rapidamente le misure necessarie. Il concetto di eventi particolari comprende tutti gli eventi la cui portata potrebbe compromettere l'avanzamento del progetto pilota o la sua realizzazione o violare i diritti di terzi.

Le violazioni contro le disposizioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni possono costituire un evento particolare, che deve essere comunicato entro un mese dal verificarsi. Anche la mancata osservanza degli obblighi che risultano da queste disposizioni, come l'obbligo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati di garantirne la sicurezza (art. 8 LPD e art. 1–6 OPDa) deve essere comunicata. Questo obbligo di comunicazione ha una portata autonoma che vale indipendentemente dall'esistenza di altri obblighi analoghi, come quello dell'articolo 24 LPD (notifica di violazioni della sicurezza dei dati) o dell'obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche entrato in vigore il 1° aprile 2025[46].

L'obbligo di comunicazione e di documentazione si inserisce quindi perfettamente nel dispositivo di vigilanza volto a garantire lo svolgimento efficace dei compiti da parte delle autorità di vigilanza. Gli obblighi legali ordinari concernenti la documentazione e la comunicazione restano applicabili, a prescindere dalla presente disposizione.

Art. 39 *Finanziamento*

Se le condizioni conformemente alle prescrizioni del settore TDT sono soddisfatte, il finanziamento di progetti pilota può essere garantito con le risorse finanziarie stanziate a livello centrale, se disponibili. Si applica così in particolare la direttiva TIC P053 che disciplina la procedura di assegnazione delle risorse centralizzate destinate ai progetti pilota nell'ambito della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale, integrando l'articolo 44 ODigi. Per contro, il finanziamento mediante le risorse stanziate a livello centrale della Cancelleria federale non deve costituire un obbligo. La possibilità di svolgere progetti pilota deve sussistere anche quando non è più possibile ottenere fondi in questo modo o quando il ricorso a una simile fonte di finanziamento non è necessario e il dipartimento interessato può mettere a disposizione i fondi necessari.

Capitolo 8: Direttive

Art. 40 *Direttive del settore TDT*

Il settore TDT può emanare a livello dell'Amministrazione federale direttive relative alla trasformazione digitale dell'Amministrazione federale e alla governance delle TIC

46 Ordinanza del 7 marzo 2025 sulla cibersicurezza (OCS, RS **128.51**)

stessa oppure relative agli strumenti e ai metodi necessari per la gestione e la direzione. Si tratta perlopiù di norme generali e astratte con cui viene codificata in modo vincolante la prassi dei servizi che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza («regolamentazioni amministrative»). Le direttive possono però riguardare anche soltanto un (esiguo) numero selezionato di destinatari o essere decisioni in singoli casi se il loro contenuto si riferisce all'ambito di attività del settore TDT. La responsabilità del rispetto delle direttive spetta alle unità amministrative stesse o all'autorità superiore. In genere, le regolamentazioni amministrative non comportano conseguenze esterne e, da sole, non conferiscono diritti e non impongono obblighi a terzi.

Le direttive secondo il presente articolo possono riguardare tanto l'esecuzione dei compiti quanto anche taluni aspetti dell'organizzazione interna delle unità amministrative. Il secondo caso si presenta per esempio quando in settori parziali si devono definire determinati ruoli e la loro interazione per i modelli di gestione e governance (p. es l'introduzione di gruppi specialistici per la governance di un servizio standard oppure, nell'ambito della gestione dei dati, l'introduzione di ruoli come quello di amministratore dei dati) oppure quando si devono definire strumenti e processi di controlling e reporting ai fini di un coordinamento sovraordinato.

È possibile emanare direttive e standard in tutti gli ambiti dell'architettura aziendale necessari al successo della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale a livello interdipartimentale e alla governance delle TIC. Oltre alle direttive TIC si tratta qui innanzitutto di direttive per lo sviluppo di processi lavorativi traversali alle unità amministrative (p. es. modelli, configurazioni o ruoli di processi lavorativi) nonché di disposizioni volte a rendere possibile uno scambio fra tutte le unità amministrative e un utilizzo dei dati altrettanto trasversale. Questo scambio e questo utilizzo (ricerca, analisi, interpretazione) presuppongono che i dati non siano resi interoperabili solo a livello tecnico (architettura dell'informazione), ma anche a livello semantico (significato dei dati e delle loro relazioni, modelli di dati).

Direttive e standard che contengono prescrizioni relative alla protezione contro i ciberrischi devono essere discussi con l'UFCS.

In virtù dell'articolo 47 capoverso 4 LOGA, il cancelliere della Confederazione può avocare a sé in qualsiasi momento decisioni di competenza del delegato TDT. In casi simili il cancelliere della Confederazione sentirà la CSG prima di decidere e terrà conto della sua raccomandazione al momento della decisione.

Lett. a: le strategie parziali servono a definire linee direttrici per l'orientamento delle attività in determinati settori parziali con un orizzonte temporale a medio termine. Le strategie parziali possono ad esempio riguardare la burotica, l'armonizzazione dei dati di base oppure l'integrazione dei processi lavorativi. Servono di norma all'orientamento comune e quindi al coordinamento sovraordinato, ma possono comunque comprendere elementi normativi che comportano azioni immediate.

Lett. b: i processi relativi alla gestione della TDT stabiliscono in che modo devono essere assolti i compiti della trasformazione digitale e della governance delle TIC. Queste direttive possono comprendere la creazione di specifici ruoli o funzioni nelle unità amministrative. Servono quindi a definire modelli di governance dove è necessaria una gestione e/o una direzione trasversale in settori parziali.

Lett. c: le direttive relative all'architettura aziendale comprendono concetti legati alle attività, alle informazioni e alle tecnologie nonché la loro interazione a livello dell'Amministrazione federale. Possono avere sia carattere orientativo e di guida sia contenere elementi normativi dettagliati.

Lett. d: gli standard scaturiscono in genere dall'architettura aziendale. Servono a definire dove e come determinati prodotti, tecnologie, strumenti, prestazioni informatiche, interfacce, modelli di dati o di processi operativi devono essere sviluppati e utilizzati allo stesso modo per motivi di economicità, interoperabilità, flessibilità e sicurezza. Queste direttive trovano una base legale nell'articolo 12 LMeCA che però nella definizione del concetto di standard fa rientrare anche quelli di tipo procedurale e organizzativo, che possono essere sussunti sotto le lettere b o c.

Se uno standard vale anche per le unità amministrative decentralizzate, ciò va indicato in una direttiva o in una decisione relativa a tale standard.

Lett. e: il settore TDT continuerà a gestire i mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato come servizi standard. D'altra parte, l'articolo 11 capoverso 1 ODigi consente di mettere a disposizione a livello centralizzato anche altri mezzi TIC e, se opportuno, vincolarli a un obbligo di utilizzo (art. 11 cpv. 2 ODigi).

La presente disposizione legittima il settore TDT a emanare direttive nell'ambito di questi mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato. Lo ha già fatto per i servizi standard esistenti nelle direttive per la gestione e la direzione dei servizi standard ai sensi della OTDI del 18 dicembre 2023[47] («Weisungen zur Steuerung und Führung der Standarddienste gemäss VDTI», W008), che contengono disposizioni sul modello di servizi e disciplinano l'acquisto di servizi, il modello dei prezzi e i controlli di qualità. In futuro sarà possibile emanare direttive anche sui mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato da altre unità amministrative.

Lett. f: le direttive sulla gestione del portafoglio servono a garantire che le informazioni necessarie alla gestione e alla direzione della trasformazione digitale e alla governance delle TIC siano disponibili e regolarmente aggiornate e che, se necessario, siano possibili interventi correttivi. In questo senso, la gestione del portafoglio corrisponde all'architettura aziendale e serve all'allineamento *teoria/realtà*. Può riguardare diversi livelli (tecnologie, applicazioni, prestazioni, progetti, programmi, hardware, modelli di dati, processi lavorativi).

Lett. g: le direttive sul controllo della gestione hanno lo scopo di garantire che il delegato TDT possa assolvere i compiti di controlling all'attenzione dei servizi gerarchicamente superiori, per esempio nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti o della rendicontazione nell'ambito del conto di gestione.

Cpv. 2: il settore TDT consulta previamente il Consiglio TDT. Per le direttive di portata minore, si possono consultare anche altri organi, in particolare il Consiglio direttivo architettura della Confederazione e il Comitato di gestione dei servizi standard (GSS). Sono ad esempio direttive di portata minore le decisioni sulla frequenza di release o

---

47 www.bk.admin.ch > Transformation numérique et gouvernance de l'informatique > Directives informatiques > Toutes les directives > W008 - Directive sur le pilotage et la gestion des services standard conformément à l'OTNI

relative al catalogo dei servizi di un servizio standard. Se queste decisioni risultano controverse negli organi subordinati, sono trattate dal Consiglio TDT e viene presa una decisione in merito.

La delega di decisioni di cui al *capoverso 4* si estende solo a quelle di portata minore, ad esempio le deroghe ai servizi standard che non influiscono su terzi.

Art. 41 *Direttive interdipartimentali dei dipartimenti*

Prima di emanare direttive sulla digitalizzazione o sulla governance delle TIC i dipartimenti devono consultare il Consiglio TDT (cfr. il commento all'art. 40 ODigi).

Art. 42 *Composizione delle controversie*

Secondo il modello di governance stabilito in questa disposizione, le decisioni del delegato TDT che dovessero risultare controverse nonostante la previa consultazione e revisione nel Consiglio TDT possono essere rapidamente sottoposte a un'istanza immediatamente superiore da tutti i dipartimenti.

Il diritto di avviare una procedura di «escalation» non spetta a tutti i membri del Consiglio TDT, ma solo ai dipartimenti. Gli altri membri del Consiglio TDT possono avviare una procedura di «escalation» tramite i propri superiori gerarchici e quindi tramite il dipartimento per essi responsabile.

La procedura per la composizione delle controversie si applica soltanto alle divergenze che riguardano decisioni del settore TDT. Se la controversia riguarda una decisione del cancelliere della Confederazione (p. es. art. 11 cpv. 2 ODigi), la questione può essere portata davanti al Consiglio federale secondo la procedura ordinaria (art. 47 cpv. 4 LOGA[48]). Il Consiglio federale prenderà una decisione in merito. Ciò vale anche per decisioni del cancelliere della Confederazione relative a controversie di cui al presente articolo (cpv. 4).

La Cancelleria federale non viene volutamente citata in questo articolo perché, dal momento che il delegato TDT fa parte della Cancelleria stessa, le controversie tra quest'ultimo e la Cancelleria vengono risolte internamente.

Lett. a: secondo l'articolo 11 capoverso 1 ODigi, e sulla base dell'articolo 11 capoverso 1 LMeCA, il settore TDT può imporre la messa a disposizione a livello centralizzato di un mezzo TIC. Può pertanto disporre che un dipartimento metta a disposizione un mezzo TIC a livello centralizzato. Nel caso in cui più dipartimenti vogliano mettere a disposizione un mezzo TIC a livello centralizzato, il settore TDT può sceglierne uno e sostenerlo emanando una direttiva sul mezzo TIC messo a disposizione a livello centralizzato (art. 40 cpv. 1 lett. e ODigi).

Lett. b: può essere oggetto di questa procedura di composizione delle controversie solo l'emanazione o la mancata emanazione di una direttiva; non può esserlo invece una controversia su questioni legate all'interpretazione o all'applicazione della direttiva.

48 RS **172.010**

Spetta al Consiglio federale vigilare sul comportamento conforme alle direttive da parte dell'Amministrazione federale.

Lett. c: qui si tratta di decisioni secondo l'articolo 40 capoverso 3, indipendentemente dal fatto che siano state delegate ai sensi dell'articolo 40 capoverso 4 oppure no. L'oggetto della procedura di composizione delle controversie può essere la concessione o la mancata concessione di una deroga a una direttiva.

Lett. d: anche eventuali divergenze concernenti la digitalizzazione trasversale (p. es. nell'utilizzo dei dati) devono essere appianate nella presente procedura, anche nel caso in cui non riguardino alcuna direttiva esistente del settore TDT o rientrino nella facoltà di emanare direttive di un altro dipartimento secondo l'articolo 41 ODigi. In conformità con la procedura ordinaria prevista dalla LOGA, in caso di controversie *reciproche* i dipartimenti seguono le vie gerarchiche interne prima di applicare la procedura di composizione delle controversie prevista dal presente articolo. Occorre sottolineare che il diritto di proposta dei membri del Consiglio federale di cui all'articolo 3 capoverso 2 OLOGA resta invariato.

La procedura di «escalation» è gestita dal delegato TDT che predispone la richiesta all'attenzione della CSG indicando la divergenza e le relative motivazioni. Il diritto dei dipartimenti di sottoporre proposte alla CSG o al Consiglio federale non subisce tuttavia alcuna limitazione.

Il Consiglio TDT si è già espresso in merito alla direttiva contestata (art. 40 cpv. 2 ODigi). Poiché la procedura di composizione delle controversie dovrebbe svolgersi in tempi rapidi, sarebbe opportuno non attendere la successiva riunione del Consiglio TDT. Il delegato TDT può informare i membri del Consiglio TDT per mezzo di circolare.

L'obiettivo di una rapida composizione delle controversie richiede che il delegato TDT sottoponga la questione alla CSG nel minor tempo possibile senza lasciarla in sospeso. Tuttavia sarebbe comunque opportuno concedere un termine ragionevole per la preparazione all'affare. Il nuovo regolamento CSG prevede la consultazione delle unità amministrative interessate nonché l'applicazione per analogia delle direttive per gli affari del Consiglio federale («Raccoglitore rosso»). Ciò vale segnatamente per i servizi che devono essere consultati regolarmente nonché per i termini di una consultazione degli uffici. Gli uffici non sono pertanto esclusi da una tale procedura.

Capitolo 9: Finanze e audit

Art. 43 *Gestione finanziaria della digitalizzazione e delle TIC*

Le risorse finanziarie per i nuovi e gli ulteriori sviluppi nonché per la gestione delle applicazioni specialistiche sono in linea di massima stanziate presso le unità amministrative competenti (cpv. 1). Anche l'iscrizione nel preventivo delle risorse finanziarie per la gestione dei servizi standard è effettuata di norma a livello decentralizzato. Le prestazioni dei fornitori dipartimentali di prestazioni TIC continuano a essere computate

secondo l'articolo 41 dell'ordinanza del 5 aprile 2006[49] sulle finanze della Confederazione (OFC).

Per adempiere i compiti di cui all'articolo 28 ODigi, il settore TDT deve ricevere dalle unità amministrative informazioni aggiornate e complete sui loro progetti in corso e pianificati e sulle loro applicazioni e infrastrutture (*cpv. 2*). Per la gestione delle informazioni necessarie relative ai progetti di digitalizzazione e alle applicazioni, dal 2014 i dipartimenti dispongono dello strumento di controlling del portafoglio basato su SAP (PFCT dell'Amministrazione federale). In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale definisce le informazioni da presentare in una direttiva secondo l'articolo 40 ODigi. Si tratta in particolare di descrizioni significative dei progetti e delle applicazioni, di informazioni sul loro stato e sull'ammontare dei costi unici e ricorrenti. I progetti e le applicazioni minori possono essere esclusi dall'obbligo di registrazione se l'utilità delle informazioni è limitata e non sussiste, per esempio, un bisogno di protezione elevato.

Per la gestione finanziaria, il settore TDT mette in particolare a disposizione lo strumento di controlling del protafoglio PFCT dell'Amministrazione federale che contiene dati provenienti dai sistemi finanziari della Confederazione ed è impiegabile a livello nazionale (*cpv. 3*). Le unità amministrative della Confederazione possono così pianificare e monitorare le risorse destinate alla digitalizzazione e alle TIC. Il settore TDT verifica le domande di credito nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC conformemente all'articolo 22 capoverso 1 OFC. Inoltre, soddisfa il fabbisogno d'informazione delle Commissioni delle finanze delle Camere federali riguardo al preventivo e consuntivo (*cpv. 4*) nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC.

Per adempiere i compiti di cui all'articolo 28 capoverso 1 ODigi, il settore TDT deve ricevere dai fornitori di prestazioni TIC informazioni aggiornate, complete e significative riguardo a costi e ricavi dei servizi standard (cpv. 5).

Art. 44 *Preventivazione centralizzata attraverso crediti collettivi*

Nel settore TDT sono stanziate risorse finanziarie a livello centralizzato per:

a. l'introduzione e l'ulteriore sviluppo dei servizi standard;

b. programmi o progetti nel campo d'applicazione dell'ordinanza che secondo la pianificazione non possono essere finanziati dalle unità amministrative stesse;

c. progetti interdipartimentali in ambito di trasformazione digitale.

Come finora, il Consiglio federale decide annualmente, nell'ambito della propria competenza sul preventivo, in merito all'importo delle risorse finanziarie stanziate a livello centralizzato per la digitalizzazione e le TIC (*cpv. 1*). Per quanto riguarda la procedura nel quadro di sviluppo nel settore proprio, per tali risorse vale l'eccezione definita nel decreto del Consiglio federale del 21 giugno 2023 secondo cui le richieste di risorse

49 RS **611.01**

che interessano l'intera Amministrazione federale possono ancora essere sottoposte anche direttamente al Consiglio federale, ovvero al di fuori del rilevamento del fabbisogno.

L'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate a livello centralizzato resta di competenza del cancelliere della Confederazione (*cpv. 2*). Negli anni passati questa disposizione non ha trovato applicazione poiché nel processo riguardante il preventivo le risorse finanziarie stanziate a livello centralizzato per la digitalizzazione e le TIC sono state attribuite secondo il capoverso 1 dal Consiglio federale rispettivamente su richiesta della CaF o del DFF. Ai sensi della piramide della governance per la digitalizzazione e le TIC, la disposizione è mantenuta. Il numero 6 del regolamento CSG prevede la consultazione delle unità amministrative interessate (come p. es. l'AFF). In particolare per la richiesta di risorse finanziarie stanziate a livello centralizzato nell'ambito del rilevamento relativo al quadro di sviluppo nel settore proprio, si applicano le istruzioni del settore TDT dell'11 settembre 2023[50] sulle risorse centralizzate per la digitalizzazione.

Il *capoverso 3* comprende in particolare le riserve costituite a livello centralizzato presso la CaF per l'attuazione della «Strategia Amministrazione federale digitale» (p. es. per progetti pilota di digitalizzazione) e per progetti TIC non previsti. Sono comprese anche le risorse che sono state attribuite, ma che sono rifluite, ad esempio a causa di un minore fabbisogno. Evidentemente, il settore TDT può anche decidere di non attribuire queste risorse. Se il cancelliere della Confederazione (*cpv. 2*) attribuisce le risorse finanziarie nel quadro del processo di definizione del preventivo, il settore TDT lo fa nel contesto dell'esecuzione del preventivo, ovvero lungo l'intera durata di un anno. Prima dell'attribuzione delle risorse si consultano i dipartimenti, in genere tramite il Consiglio TDT.

Il settore TDT gestisce le risorse finanziarie stanziate in modo centralizzato (*cpv. 4*). Si tratta in questo caso di una gestione amministrativa come il rispetto del preventivo.

Art. 45 *Partecipazione ai costi da parte dei Cantoni*

L'assunzione dei costi da parte dei Cantoni concerne i costi effettivamente generati dall'utilizzo che questi fanno dei mezzi TIC messi a disposizione. Le spese complessive per il materiale e il personale, compreso l'ammortamento, devono quindi essere considerate in modo proporzionale (cpv. 1).

I Cantoni assumono dunque in particolare i costi di esercizio dei mezzi TIC messi a disposizione da essi generati (nonché quelli generati dai rispettivi Comuni, dalle organizzazioni e dalle persone di diritto pubblico o privato a cui essi hanno affidato compiti pubblici, v. *cpv. 2*). I Cantoni si fanno carico della parte di spese complessive relative alla fornitura di prestazioni che è a loro imputabile rispetto al volume di utilizzo. Si fanno altresì carico delle spese risultanti da questo utilizzo, ovvero quelle relative alle cosiddette prestazioni di servizi correlate, che comprendono in sostanza le spese di manutenzione e supporto legate ai mezzi TIC e le spese generate da eventuali danni e problemi conseguenti all'utilizzo dei mezzi e delle prestazioni TIC.

50 https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/grundlagen/w003-weisungen_bundesrat_finanzielle_fuehrung_ikt-bereich.html (prevista pubblicazione in Internet)

Per tenere conto del fatto che gli investimenti possono costituire la maggior parte dei costi nel settore informatico, le autorità federali che mettono a disposizione i mezzi TIC fatturano anche i costi legati agli investimenti e al loro ammortamento da parte dei Cantoni. La partecipazione finanziaria dei Cantoni può quindi estendersi agli investimenti supplementari che si rendono necessari a causa dell'utilizzo, per esempio se l'offerta deve essere ampliata a seguito di una forte domanda dei Cantoni.

L'emissione della fattura in cui sono desumibili gli elementi di cui al capoverso 1 relativi all'utilizzo dei mezzi da parte dei Cantoni compete alle autorità che mettono a disposizione i propri mezzi TIC. Ai Cantoni compete la ripartizione interna di questi costi, in particolare nei confronti dei Comuni.

L'assunzione dei costi da parte dei Cantoni è disciplinata direttamente in un contratto tra l'autorità federale che mette a disposizione un determinato mezzo TIC e il Cantone che lo utilizza. Tale contratto può anche disciplinare gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni in caso di uso improprio dei mezzi TIC. In particolare vi si può stabilire che la Confederazione non è tenuta a rispondere in caso di mancata disponibilità di un servizio (definizione di «service level», segnatamente nel caso di lavori di manutenzione o di problemi tecnici).

È tuttavia fatto salvo il diritto federale applicabile. In effetti, in numerosi ambiti giuridici esistono già regolamenti autonomi concernenti l'assunzione dei costi, che devono essere osservati. La riserva riguarda in particolare i diversi regolamenti vigenti nelle unità amministrative decentralizzate, ma è applicabile anche all'Amministrazione federale centrale (*cpv. 3*).

La società «eOperations Svizzera SA», alla quale sia i Cantoni che la Confederazione partecipano, è esplicitamente citata per la conclusione della convenzione di cui al *capoverso 3*. La società è già partner contrattuale della Confederazione nell'ambito dell'utilizzo del validatore federale di firma eGov da parte dei Cantoni. Il rischio che la Confederazione non possa rappresentare adeguatamente i propri interessi all'interno di «eOperations Svizzera SA» è dunque esiguo, visto che è la Confederazione a decidere se un mezzo TIC viene messo a disposizione dei Cantoni. Inoltre devono essere soddisfatte le condizioni supplementari di cui all'articolo 11 capoverso 3 LMeCA nel caso in cui questi mezzi TIC siano utilizzati per l'esecuzione del diritto cantonale.

Le relazioni fra i Cantoni e le autorità federali che mettono a disposizione i propri mezzi TIC devono essere regolate contrattualmente (possibilità introdotta dall'art. 4 LMeCA).

Art. 46 *Audit*

La disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'articolo 34 OTDI. I compiti e le competenze del Controllo federale delle finanze (CDF) sono disciplinati nella legge del 28 giugno 1967[51] sul Controllo delle finanze (LCF). Nel quadro delle disposizioni di legge, il CDF è autonomo e indipendente. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 LCF, il CDF stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale. Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività

51 RS **614.0**

di verifica o lo svolgimento del programma di revisione. L'articolo 46 ODigi conferisce al CDF la facoltà di effettuare audit nell'ambito dei mezzi TIC, ma non implica che tutti gli audit delle TIC nel quadro della ODigi sono effettuati dal CDF.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 47 *Abrogazione e modifica di altri atti normativi*

La OMeCA e la OTDI, accorpate nella ODigi, sono abrogate al momento della sua entrata in vigore.

Le modifiche negli altri atti riguardano perlopiù rimandi alla LMeCA e alla OTDI che devono essere sostituiti con rimandi alla ODigi. Le altre modifiche sono illustrate di seguito.

Art. 48 *Disposizione transitoria*

Con l'entrata in vigore della ODigi è abrogato l'assoggettamento alla OTDI mediante convenzione tra il settore TDT e le autorità, organizzazioni e persone secondo l'articolo 2 capoverso 2 OTDI. Di queste molte hanno concluso con il settore TDT una convenzione sull'utilizzo dei servizi standard che gestisce. Le convenzioni che disciplinano l'utilizzo dei servizi standard restano valide per un termine transitorio di un anno. Dopodiché dovranno essere rinnovate o abrogate affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 capoverso 4 ODigi. Nuove convenzioni possono riguardare unicamente l'utilizzo di mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato.

Art. 49 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

Allegato 1

Eccezioni al campo d'applicazione della LMeCA per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata

Nell'allegato 1 possono essere elencate le unità amministrative decentralizzate che soggiacciono unicamente alle disposizioni della LMeCA e della ODigi indicate. L'allegato può essere modificato su richiesta e previa autorizzazione del Consiglio federale (art. 2 cpv. 2 LMeCA).

Allegato 2

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza dell'8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni

Il vigente articolo 38 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023[52] sulla sicurezza delle informazioni (OSIn) disciplina la competenza in materia di garanzia della sicurezza delle informazioni nei servizi standard. Poiché il termine «servizi standard» non è utilizzato nella ODigi, è necessario sostituirlo nella OSIn. I servizi standard sono mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato secondo l'articolo 11 LMeCA; viene quindi ripresa questa terminologia.

L'articolo 38 continuerà a disciplinare unicamente la competenza in materia di garanzia della sicurezza delle informazioni nei mezzi TIC messi a disposizione a livello centralizzato dal settore TDT, attualmente i servizi standard. Nella LSIn e nella OSIn è utilizzato il termine «mezzi informatici» con lo stesso significato. Se un mezzo TIC è messo a disposizione a livello centralizzato da un'altra unità amministrativa, quest'ultima è responsabile della sicurezza di base quale beneficiaria di prestazioni e rappresentante di altri beneficiari di prestazioni (art. 4 OSIn). Gli uffici che utilizzano un mezzo TIC messo a disposizione a livello centralizzato sono responsabili della sicurezza a livello operativo, dal momento che sono interessati i suoi dati e i suoi processi lavorativi. L'UFIT è responsabile della sicurezza durante l'esercizio (art. 30 OSIn).

3. Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019

L'ordinanza GEVER del 3 aprile 2019[53] disciplina nel dettaglio il servizio standard GEVER e si applica alle autorità, organizzazioni e persone che intendono utilizzarlo. Lo stesso vale in linea di principio anche per le direttive emanate sulla base dell'ordinanza GEVER.

La possibilità per le autorità, organizzazioni e persone secondo l'articolo 2 capoverso 2 OTDI di assoggettarsi all'ordinanza GEVER tramite convenzione non è più prevista. Restano invece possibili le convenzioni tra autorità, organizzazioni e persone di cui all'articolo 11 capoverso 4 ODigi e il settore TDT sull'utilizzo del sistema di gestione elettronica degli affari GEVER (GEVER strandardizzato) messo a disposizione dal servizio standard GEVER. In questo caso, in virtù della nuova formulazione, l'ordinanza GEVER si applica automaticamente.

---

52 RS **128.1**
53 RS **172.010.441**

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

La nuova ordinanza ha ripercussioni sulle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata, che, escluso l’articolo 11, saranno assoggettate alla LMeCA. Le unità amministrative decentralizzate dovranno osservare le stesse disposizioni in particolare nell’ambito dell’interoperabilità. Ciò è ritenuto necessario per il successo della trasformazione digitale dell’intera Amministrazione federale. Il Consiglio federale può escludere totalmente o parzialmente singole unità amministrative decentralizzate dal campo d’applicazione della LMeCA.

La nuova ordinanza non ha altre ripercussioni a livello di effettivo del personale e finanziario per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’accorpamento della OMeCA e della OTDI nella nuova ODigi non comporta invece alcuna ripercussione di tipo personale o finanziario né per i Cantoni né per i Comuni. Le modifiche al diritto esistente sono di natura esigua e riguardano principalmente processi organizzativi all’interno dell’Amministrazione federale.